



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
DIPARTIMENTO WELFARE
IN COLLABORAZIONE CON
COORDINAMENTO BANCHE CREDITO COOPERATIVO



GUIDA PRATICA ALLA LETTURA DELLA BUSTA PAGA SETTORE CREDITO COOPERATIVO

LE GUIDE DEL DIPARTIMENTO WELFARE DELLA FABI
IN COLLABORAZIONE CON IL
COORDINAMENTO BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
EDIZIONE LUGLIO 2020

SOMMARIO

LA LETTURA DELLA BUSTA PAGA	5
<i>Esposizione dei dati sul cedolino paga</i>	<i>5</i>
Sezione 1 - DATI VIDIMAZIONE.....	5
Sezione 2 - DATI AZIENDA.....	5
Sezione 3 - PERIODO RETRIBUZIONE.....	5
Sezione 4 - DATI DIPENDENTE.....	6
Sezione 5 - DATI DEI CONTATORI STATISTICI.....	6
Sezione 6 - ELEMENTI CHE COMPONGONO LA RETRIBUZIONE.....	6
Sezione 7 - DATI AGGIUNTIVI.....	6
Sezione 8 - VOCI RETRIBUTIVE VARIABILI DEL MESE.....	6
Sezione 9 - VOCI CONTRIBUTIVE VARIABILI DEL MESE.....	7
Sezione 10 - PROGRESSIVI E INAIL DEL MESE.....	7
Sezione 11 - ADDIZIONALI.....	7
Sezione 12 - DATI DEDUCIBILITÀ FISCALE.....	8
Sezione 13 - ESPOSIZIONE DATI DEI RATEI.....	8
Sezione 14 - ESPOSIZIONE DATI FISCALI DEL MESE.....	8
Sezione 15 - SVILUPPO DELLA PARTE FISCALE.....	8
Sezione 16 - ESPOSIZIONE DATI CONGUAGLIO.....	9
Sezione 17 - COMUNICAZIONI E NETTO DEL MESE.....	9
Sezione 18 - TOTALE COMPETENZE, TOTALE TRATTENUTE E ARROTONDAMENTO.....	9
 ESPOSIZIONE DATI TFR SUL CEDOLINO PAGA ELABORATO DA ALLITUDE SPA PER LE AZIENDE ASSOCIATE.....	10
 LE VOCI PRINCIPALI DELLA BUSTA PAGA.....	11
VOCE STIPENDIO	13
SCATTI DI ANZIANITÀ E IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE.....	13
PRESTAZIONI STRAORDINARIE	13
GLI ASSEGNI "AD PERSONAM"	14
 LE PRINCIPALI INDENNITÀ	16
Indennità modali - art. 49 CCNL	16
Indennità di turno - art. 121 CCNL.....	17
Indennità per orari giornalieri che terminino dopo le 18,15 e fino alle 19,15 - art. 118 CCNL.....	17
Indennità di reperibilità e per intervento - artt. 99 e 134 CCNL	17
Indennità di vacanza contrattuale - art. 10 CCNL	18
Indennità agli addetti al sabato alla consulenza	18
Diaria giornaliera per missioni - art. 60 CCNL.....	18
Indennità di pernottamento corsi residenziali - art. 60 CCNL.....	19
Monetizzazione ferie ed ex festività - artt. 52 e 53 CCNL.....	19
Monetizzazione festività nazionale coincidente con il giorno destinato al riposo settimanale - artt. 98 e 126 CCNL.....	19
 Indennità di carica.....	20

<i>Indennità di preposto - art. 47 CCNL</i>	20
<i>Indennità di vice preposto, vice uffici interni, compliance, ecc.</i>	20
<i>Indennità di ruolo chiave - art. 104 CCNL</i>	20
<i>Indennità per vice direttore generale</i>	20
Indennità di sostituzione - artt. 97 e 111 CCNL	21
ALTRE VOCI STIPENDIO ASSOGGETTATE ALLE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI	22
CONTENUTI PREVIDENZIALI E FISCALI DELLA RETRIBUZIONE E DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)	22
Imponibile previdenziale	22
Imponibile fiscale	23
Trattamento di fine rapporto	23
Entità e ripartizione datore/lavoratore dei contributi previdenziali	24
Dall'imponibile fiscale al reddito netto	25
Imposta sostitutiva del 10% per il premio di risultato	25
Detrazioni	27
<i>DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE</i>	27
<i>DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO</i>	28
<i>DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO</i>	28
<i>DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO</i>	29
<i>BONUS FISCALE DI 80 EURO (IN VIGORE FINO AL 30/6/2020)</i>	29
<i>BONUS FISCALE PER REDDITI FINO A 40.000 EURO (IN VIGORE DAL 1/7/2020)</i>	30
Dove vengono riportati in busta paga i contributi previdenziali, l'irpef, le addizionali e le detrazioni	30
Trattamento di fine rapporto (TFR)	31
CONTRIBUTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: FONDI PENSIONE	33
CONTRIBUTO ALLA CASSA MUTUA E ALLA L.T.C. (LONG TERM CARE, OSSIA COPERTURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA)	34
ALLEGATO 1: EX PREMIO RENDIMENTO	36

Data		Ora		SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE			
INDICAZIONE			INAIL N. Aut. Del Sede Agenzia				
MENSILE			PERIODO DI RETRIBUZIONE Mese Anno Variabili mm/aaaa				
C.A.P. COMUNE PROV.			POSIZIONE PREVIDENZIALE POSIZIONE REAL				
COD. FISCALE			CODICE DIPENDENTE CODICE FISCALE				
MATERIALE			DATA ASSUNZIONE DATA DIMISSIONE DATA LEGAZIONE DESCRIZIONE QUALIFICA				
PERI. SPETTANTI			PERI. SCOLTE PERI. RESERVA GAE LAG SIG LAG GAE RETR SIG RETR GAE STRAGAE CATEG. MIN SIG APS SET APS				
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE							
Stipendio base	0000,00	Scatti	000,00	Ind. ristruttur.	00,00		
Ex Premio rend.	000,00	Differenza scatti	00,00	Ass.ex diff.	00,00		
6					TOTALE		
					0000,00		
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO GLOBALI	COMPETENZE	TRATTENUTE	
	SCATTI : Nr/1Mat 99,999/	9,999	7				
AA245	**Retribuzione	00,000	000,00000		0000,00		
D1202	**Festività non goduta	0,000	000,00000		000,00		
I5240	**Indennità sost.ticket						
I9018	**Indennità disagio						
R1100	**Tredicesima	00,000	000,00000		0000,00		
TN703	**Trattenuta sindacale						
TN790	**Tratt.sindacale m.agg.						
X2515	**Permessi non retr.	0,000	00,00000			0,00	
ZTC005	**FNP 0.50 da ex pr.rend.					00,00	
F2505	**Banca Ore Goduta	0,000					
F2605	**Art.118 goduto	0,000					
X2046	**Visite mediche	0,000					
XM005	**Malattia 100% (HH)	00,000					
			Imponibili	Aliquote	Competenze	Trattenute	
005	INPS-FPLD/IVS -c/DIP		0000,00	9,190		000,00	
006	INPS-IVS Addiz. -c/DIP		0000,00	1,000		00,00	
085	INPS-Sost.red.Cra -c/DIP		0000,00	0,120		0,00	
R81	CMN-ctb Cassa mutua-c/DIP	9	0000,00	0,130		0,00	
R83	CMN-ctb Long Term C-c/DIP		0000,00	0,050		0,00	
Z21	Quota obg Fondo Pre-c/DIP		0000,00	2,000		000,00	
Z21	Quota obg Fondo Pre-c/AZI		0000,00	4,400		000,00	
006CNG	INPS-IVS Addiz. -c/DIP	aaaa	0000,00		00,00		
	Imponibile Inail	10	0000,00				
			Ctb. ded.	Ctb.non ded.			
820105	CMN + LTC		00,00				
901386	FONDO PENSIONE NAZIONALE	12	000,00				
Addizionali			Anno Impon/Rata	Figurative	Competenze	Trattenute	
001	Addizionale Regionale	aaaa	00000,00	000,00			
002	Addizionale Comunale	11	00000,00	000,00			
NOTE		DESCRIZIONE IMPOSSIBILE FISCALE		IMPOSSIBILI	LORDI		
T.F.R.		IMPORTO LORDO	IMPOSTA	IMPOSSIBILE NETTO	% IMPOSTA	IMPOSTA	
IMPOSTA LORDA		DETR. LAG DIP	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM	ULTRA DETR.	TOT. DETR.
IMPOSTA NETTA		DETR. PROGRESSIVE		IMPOSTA DOGUTA	IMPOSTA PAGATA	CONTRIBUTO CREDITO	CONTRIBUTO DEBITO
TOT. TRATTENUTE PRIG. FISC.		TRATTENUTE SUL NETTO		ANNO PRECED.	ANNO ATTUALE	TOT. COMPETENZE	TOT. TRATTENUTE
NETTO							

Modello per applicativi ZUCCHETTI - RIPRODUZIONE VIETATA

<input checked="" type="checkbox"/> Data Ora																																																																															
COD.AZ. DENOMINAZIONE INDIRIZZO C.A.P. COMUNE PROV. COD. FISCALE POSIZIONE PREVIDENZIALE POSIZIONE INAIL CODICE DIPENDENTE CODICE FISCALE COD.IND.INPS LIVELLO C.COSTO							SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE INAIL N. Aut. Del Sede Agenzia																																																																								
PERIODO DI RETRIBUZIONE Mese Anno Variabili mm/aaaa																																																																															
MATRICOLA DATA NASCITA DATA ASSUNZIONE DATA SOSPENSIONE DATA CESSAZIONE DESCRIZIONE QUALIFICA QUA.IN																																																																															
FERIE SPETTANTI FERIE GODUTE FERIE RESIDUE ORE LAV. GG LAV. ORE RETR. GG. RETR. ORE STRAORD. ORE/GG. MIN. GG. INPS SET. INPS																																																																															
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE																																																																															
Stipendio base		0000,00		Scatti		000,00		Ind. ristruttur.		00,00																																																																					
Ex Premio rend.		000,00		Differenza scatti		00,00		Ass.ex diff.		00,00																																																																					
									TOTALE																																																																						
									0000,00																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CODICE</th> <th style="width: 20%;">DESCRIZIONE VOCE</th> <th style="width: 10%;">ORE/GIORNI</th> <th style="width: 10%;">IMPORTO UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">IMPORTI FIGURATI</th> <th style="width: 10%;">COMPETENZE</th> <th style="width: 10%;">TRATTENUTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Ratei</td> </tr> <tr> <td>FERIE</td> <td>: Spett.</td> <td>00,000</td> <td>Res.AP</td> <td>Goduto</td> <td>00,000</td> <td>Saldo</td> </tr> <tr> <td>ExFEST</td> <td>: Spett.</td> <td>0,000</td> <td>Res.AP</td> <td>Goduto</td> <td>0,000</td> <td>Saldo</td> </tr> <tr> <td>A118</td> <td>: Spett.</td> <td>00,000</td> <td>Res.AP</td> <td>Goduto</td> <td>0,000</td> <td>Saldo</td> </tr> <tr> <td>SolGG</td> <td>: Spett.</td> <td>0,000</td> <td>Res.AP</td> <td>Goduto</td> <td></td> <td>Saldo</td> </tr> <tr> <td>B.ORE</td> <td>: Spett.</td> <td>00,000</td> <td>Res.AP</td> <td>0,000</td> <td>Goduto</td> <td>00,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> </tr> </tbody> </table>										CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE	Ratei							FERIE	: Spett.	00,000	Res.AP	Goduto	00,000	Saldo	ExFEST	: Spett.	0,000	Res.AP	Goduto	0,000	Saldo	A118	: Spett.	00,000	Res.AP	Goduto	0,000	Saldo	SolGG	: Spett.	0,000	Res.AP	Goduto		Saldo	B.ORE	: Spett.	00,000	Res.AP	0,000	Goduto	00,000							0,000							0,000							0,000
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE																																																																									
Ratei																																																																															
FERIE	: Spett.	00,000	Res.AP	Goduto	00,000	Saldo																																																																									
ExFEST	: Spett.	0,000	Res.AP	Goduto	0,000	Saldo																																																																									
A118	: Spett.	00,000	Res.AP	Goduto	0,000	Saldo																																																																									
SolGG	: Spett.	0,000	Res.AP	Goduto		Saldo																																																																									
B.ORE	: Spett.	00,000	Res.AP	0,000	Goduto	00,000																																																																									
						0,000																																																																									
						0,000																																																																									
						0,000																																																																									
NOTE			DESCRIZIONE IMPONIBILE FISCALE			IMPONIBILI		LORDO																																																																							
BANCA			Emolumenti correnti			14																																																																									
IBAN																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">T.F.R.</th> <th style="width: 20%;">IMPORTO LORDO</th> <th style="width: 10%;">RIDUZIONE</th> <th style="width: 10%;">IMPONIBILE NETTO</th> <th style="width: 10%;">% IRPEF</th> <th style="width: 10%;">IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										T.F.R.	IMPORTO LORDO	RIDUZIONE	IMPONIBILE NETTO	% IRPEF	IMPOSTA																																																																
T.F.R.	IMPORTO LORDO	RIDUZIONE	IMPONIBILE NETTO	% IRPEF	IMPOSTA																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">IND. EQUIP.</th> <th style="width: 10%;">IMPOSTA LORDA</th> <th style="width: 10%;">DETR. LAV. DIP.</th> <th style="width: 10%;">DETR. CONIUGE</th> <th style="width: 10%;">DETR. FIGLI</th> <th style="width: 10%;">DETR. ALTRI FAM.</th> <th style="width: 10%;">ULTER. DETR.</th> <th style="width: 10%;">TOT. DETR.</th> <th style="width: 10%;">IMPOSTA NETTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										IND. EQUIP.	IMPOSTA LORDA	DETR. LAV. DIP.	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM.	ULTER. DETR.	TOT. DETR.	IMPOSTA NETTA		15																																																											
IND. EQUIP.	IMPOSTA LORDA	DETR. LAV. DIP.	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM.	ULTER. DETR.	TOT. DETR.	IMPOSTA NETTA																																																																							
	15																																																																														
PROGR. IMPON. FISCALE			PROGR. IMP. LORDA		DETR. PROGRESSIVE		IMPOSTA DOVUTA		IMPOSTA PAGATA																																																																						
									16																																																																						
TOT TRATTENUTE PREV./FISC.		TRATTENUTE		TRATTENUTE SUL NETTO		ARROT. PRECED.	ARROT. ATTUALE	TOT COMPETENZE	TOT TRATTENUTE																																																																						
									18																																																																						
17									NETTO																																																																						

Modello per applicativi ZUCCHETTI - RIPRODUZIONE VIETATA

LA LETTURA DELLA BUSTA PAGA

Esposizione dei dati sul cedolino paga

<input checked="" type="checkbox"/>	Data	Ora					SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE	
COD.AZ.	DENOMINAZIONE		INDIRIZZO (2)				INAIL N. Aut. Del Sede Agenzia (1)	
C.A.P.	COMUNE	PROV.						
		Mese Anno (3)		Variabili mm/aaaa				
COD. FISCALE	POSIZIONE PREVIDENZIALE	POSIZIONE INAIL						

Sezione 1 - DATI VIDIMAZIONE

Lo spazio relativo alla vidimazione contiene i seguenti dati:

- il “numero di vidimazione” attribuito al cedolino
- il “logo INAIL”
- l’eventuale esposizione “centro di costo” del dipendente.

Il formato di stampa consentito è la stampa laser con o senza sfondo.

Sezione 2 - DATI AZIENDA

Vengono riportati tutti i dati anagrafici relativi all’azienda che redige il cedolino paga ed altre informazioni, come l’indicazione di eventuali filiali o centri di costo, la posizione INPS e la posizione INAIL.

Sezione 3 - PERIODO RETRIBUZIONE

Viene evidenziato il periodo di retribuzione a cui si riferisce il cedolino. Può accadere che nel mese vi siano delle “rottture di cedolino” che comportano la generazione automatica di più cedolini nel mese, ciascuno per il proprio periodo di riferimento; si ricorda che le cause di tali rottture possono essere:

- variazioni di enti in corso di mese;
- variazioni di contributi/agevolazioni;
- variazioni di INAIL;
- variazioni di qualifica;
- variazioni di tipologia o di percentuali part time.

Qui di seguito vengono elencate le diverse tipologie di date proposte:

- elaborazione di una *mensilità normale senza rotture* di cedolino: verrà indicato il mese e l’anno (es. Gennaio 2020);
- elaborazione di una *mensilità aggiuntiva automatica*: verrà indicato il mese, l’anno e nello spazio sottostante verrà riportata la dicitura relativa al cedolino aggiuntivo elaborato (es. Dicembre 2019 - 13ma);
- elaborazione di un *cedolino aggiuntivo manuale*: verrà indicato il mese, l’anno e nello spazio sottostante verrà riportata la dicitura relativa al cedolino aggiuntivo elaborato (es. giugno 2019 - Acconto);
- elaborazione di una *mensilità normale con rottura* (esempio variazione di livello contrattuale a partire dal 25 maggio): su entrambi i cedolini è indicata la medesima dicitura (Maggio 2019).

Per i dipendenti con calendario differito, nel riquadro del periodo di elaborazione, verrà emessa la dicitura “Variabili di MM/AAAA”, dove verrà indicato il mese e l’anno a cui si riferiscono le presenze.

CODICE	DIPENDENTE (4)					CODICE FISCALE	COD.IND INPS	LIVELLO	CICOSTO		
MATRICOLA	DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA SOSPENSIONE	DATA CESSAZIONE	DESCRIZIONE QUALIFICA				QUA.IN		
FERIE SPETTANTI	FERIE GODUTE	FERIE RESIDUE	ORE LAV.	GG LAV.	ORE RETR.	GG. RETR.	ORE STRAORD.	ORE/GG. MIN.	GG. INPS	SET. INPS	(5)
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE											
Stipendio base	0000,00	Scatti	000,00	Ind. ristruttur.	00,00						
Ex Premio rend.	000,00	Differenza scatti	00,00	Ass.ex diff.	00,00						
										TOTALE	0000,00
											(6)

Sezione 4 - DATI DIPENDENTE

La sezione dati dipendente contiene, oltre ad alcune informazioni anagrafiche quali cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, l'eventuale titolo onorifico, tutti i dati relativi alle caratteristiche del rapporto di lavoro ovvero:

- data di assunzione;
- data di cessazione;
- data di sospensione;
- codice matricola;
- qualifica o mansione;
- livello di inquadramento;
- codice individuale INPS;
- codice centro di costo.

Sezione 5 - DATI DEI CONTATORI STATISTICI

In questo riquadro si trovano i totali valorizzati, per il periodo di retribuzione a cui si riferisce il cedolino, relativamente a:

- ferie (spettanti, godute e residue);
- ore e giorni lavorati;
- ore e giorni retribuiti;
- ore straordinari;
- ore o giorni minimale;
- giorni Inps;
- settimane Inps.

Sezione 6 - ELEMENTI CHE COMPONGONO LA RETRIBUZIONE

Questa sezione contiene l'esposizione dei singoli elementi di paga, sia contrattuali che individuali, che compongono la retribuzione lorda del dipendente.

La casella "TOTALE" contiene la sommatoria di tutti gli elementi paga che concorrono alla formazione del totale degli elementi.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE
	SCATTI : Nr/%Mat 99,999/	9,999	7			
AA245	**Retribuzione	00,000	000,00000		0000,00	
D1202	**Festività non goduta	0,000	000,00000		000,00	
I5240	**Indennità sost.ticket					
I9018	**Indennità disagio			8		
R1100	**Tredicesima	00,000	000,00000		0000,00	
TN703	**Trattenuta sindacale					
TN790	**Tratt.sindacale m.agg.					
X2515	**Permessi non retr.	0,000	00,00000			0,00
ZTC005	**FNP 0.50 da ex pr.rend.					00,00
F2505	**Banca Ore Goduta	0,000				
F2605	**Art.118 goduto	0,000				
X2046	**Visite mediche	0,000				
XM005	**Malattia 100% (HH)	00,000				

Sezione 7 - DATI AGGIUNTIVI

In questa sezione possono essere esposti i seguenti dati:

- dati relativi agli scatti di anzianità: "Anno e mese di maturazione del prossimo scatto" e "Numero di scatti maturati";
- dati relativi all'assegno per il nucleo familiare: "Giorni utili", "Numero componenti", "Numero figli", "Classe di reddito", "Codice tabella Inps" e "importo complessivo erogato di assegno nucleo familiare";
- giorni "Detrazioni";
- data "Scadenza del periodo di prova";
- data "Scadenza del tempo determinato";
- data assunzione contrattuale o convenzionale;
- eventuali comunicazioni.

Il datore di lavoro ha la facoltà di esporre o meno questi dati.

Sezione 8 - VOCI RETRIBUTIVE VARIABILI DEL MESE

Questa sezione contiene i dati relativi alle componenti della retribuzione teorica e i dati delle componenti variabili della retribuzione.

Per ogni voce paga, nelle apposite colonne, vengono evidenziati i seguenti dati:

- “Codice e descrizione della voce”: rappresenta il significato del dato che verrà esposto nelle colonne successive a titolo di retribuzione, festività, straordinario, premi, una tantum etc., oppure le trattenute per assenze come malattia, maternità, infortunio etc.;
- “Ore/Giorni”: ovvero la quantità espressa in ore, giorni o mese;
- “Importo unitario”: ovvero la tariffa presa a base per il calcolo;
- l’“Importo totale” della voce può essere indicato nella colonna “Competenze”, nella colonna “Trattenute” o nella colonna “Importi figurati” a seconda della natura della voce stessa.

Se ad esempio nella colonna “Ore/Giorni” è stato indicato il valore 168 e nella colonna “Importo unitario” il valore 10,78518, il valore 168 sta a significare quante ore vengono retribuite e il valore 10,78518 è il compenso unitario orario, quindi, nella colonna “Competenze” verrà esposto il valore 1.811,91 che corrisponderà all’importo posto a pagamento.

				Imponibili	Aliquote	Competenze	Trattenute
005	INPS-FPLD/IVS	-c/DIP		0000,00	9,190		000,00
006	INPS-IVS Addiz.	-c/DIP		0000,00	1,000		00,00
085	INPS-Sost.red.Cra	-c/DIP		0000,00	0,120		0,00
R81	CMN-ctb Cassa mutua	-c/DIP	9	0000,00	0,130		0,00
R83	CMN-ctb Long Term	C-c/DIP		0000,00	0,050		0,00
Z21	Quota obg Fondo Pre	-c/DIP		0000,00	2,000		000,00
Z21	Quota obg Fondo Pre	-c/AZI		0000,00	4,400		000,00
006CNG	INPS-IVS Addiz.	-c/DIP	aaaa	0000,00		00,00	
	Imponibile Inail		10	0000,00			
				Ctb. ded.	Ctb. non ded.		

Sezione 9 - VOCI CONTRIBUTIVE VARIABILI DEL MESE

Contiene i dati relativi agli imponibili previdenziali ed ai relativi contributi c/dipendente di tutti gli istituti. Per ciascun contributo, nelle apposite colonne, vengono evidenziati (laddove previsti) i seguenti dati:

- “Codice e descrizione del contributo”: rappresenta il significato del dato che verrà esposto nelle colonne successive a titolo di contributo previdenziale;
- “Imponibili” ovvero l’imponibile preso a base per il calcolo;
- “Aliquote” ovvero la percentuale contributiva;
- l’importo totale della voce può essere indicato nella colonna “Competenze” o “Trattenute” a seconda della natura della voce stessa.

Se ad esempio nella colonna “Aliquote” è stato indicato il valore 9,19% e nella colonna “Imponibili” il valore 6.870,00, il valore 9,19% indica la % di contributi c/dipendente che deve essere applicata sull’imponibile INPS di 6.870,00, quindi, nella colonna “Trattenute” verrà esposto il valore 631,35 che corrisponderà alla quota di contributi posta a carico del dipendente.

Attenzione -> è facoltà del datore di lavoro indicare anche l'imponibile ed i contributi c/ditta delle voci contributive solo c/datore di lavoro.

Sezione 10 - PROGRESSIVI PREVIDENZIALI E IMPONIBILE INAIL DEL MESE

Contiene le informazioni relative ai progressivi previdenziali, alla contribuzione previdenziale totale e ai dati relativi alle quote di fondo di previdenza.

Contiene il dato relativo all’“Imponibile Inail” del mese e al “Codice voce tariffa” applicato.

				Ctb. ded.	Ctb. non ded.		
820105	CMN + LTC			00,00			
901386	FONDO PENSIONE NAZIONALE		12	000,00			
001	Addizionale Regionale		aaaa	Impon/Rata	Figurative	Competenze	Trattenute
				00000,00	000,00		
002	Addizionale Comunale		11	aaaa	000,00		

Sezione 11 - ADDIZIONALI

Contiene, suddivisi per anni, i dati relativi alle addizionali comunali e regionali che vengono trattenute al dipendente; in caso di conguaglio di fine anno verrà sviluppato il calcolo delle addizionali da rateizzare l’anno successivo (quindi verranno esposte solo ai fini espositivi), mentre nel caso di cessazione in corso d’anno, verrà sviluppato lo stesso calcolo, ma anziché comparire solo a fini espositivi, le addizionali saranno trattenute completamente.

Vengono riportati i seguenti dati:

- “Codice e descrizione addizionale”: rappresenta il codice dell’addizionale (“001” per l’addizionale regionale e “002” per l’addizionale comunale) e il significato del dato che verrà esposto nelle colonne successive a titolo di trattenuta o rimborso;
- “Imponibile/Rata”: di ciascuna addizionale (esposta come “rata” se derivante dalla rateizzazione dell’addizionale relativa all’anno precedente, oppure come “imponibile” se derivante da conguaglio fiscale);
- L’“Importo totale”: può essere indicato nella colonna “Competenze” (in caso di rimborso) o nella colonna “Trattenute”.

Sezione 12 - DATI DEDUCIBILITÀ FISCALE

All’interno di questa sezione vengono esposti i dati relativi alla deducibilità fiscale della Cassa Mutua e del Fondo Pensione Nazionale.

L’esposizione viene separata tra quota deducibile e quota non deducibile per la quale viene applicata la tassazione ordinaria come previsto da normativa.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE
Ratei						
FERIE	: Spett. 00,000 Res.AP			Goduto	00,000 Saldo	
ExFEST	: Spett. 0,000 Res.AP			Goduto	0,000 Saldo	
A118	: Spett. 00,000 Res.AP			Goduto	0,000 Saldo	0,000
SolGG	: Spett. 0,000 Res.AP			Goduto	Saldo	0,000
B.ORE	: Spett. 00,000 Res.AP		0,000	Goduto	00,000 Saldo	0,000

Sezione 13 - ESPOSIZIONE DATI DEI RATEI

Qui viene esposta la situazione dei ratei del dipendente.

L’impostazione “standard” prevede che per ogni tipologia di rateo vengano esposti i seguenti dati:

- “Ferie”: distinta tra corrente e precedente;
- “Ex-Festività”: valore corrente;
- “Ex art. 118”: valore corrente;
- “Solidarietà”: valore corrente;
- “Banca Ore”: distinta tra corrente e precedente.

NOTE	DESCRIZIONE IMPONIBILE FISCALE	IMPONIBILI	LORDO
BANCA	Emolumenti correnti	14	
IBAN			

Sezione 14 - ESPOSIZIONE DATI FISCALI DEL MESE

Vengono riportati i dati relativi alle tassazioni Irpef (ordinaria, imposta sostitutiva, ordinaria separata, arretrati). Vengono evidenziati i seguenti dati:

- “Descrizione Imponibile fiscale”: indica la tipologia di imponibile (“Imponibile fiscale”, “Imponibile fiscale sep.”, “Emolumenti arretrati”, “Imp. Sost. dell’Irpef”);
- “Imponibili”: indica il valore dell’imponibile utile per il calcolo della tassazione;
- “Lordo”: indica l’imposta lorda derivante dall’applicazione dell’aliquota all’imponibile.

IMPOSTA LORDA	DETR. LAV. DIP.	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM.	ULTR. DETR.	TOT. DETR.	IMPOSTA NETTA
15							
PROGR. IMPON. FISCALE	PROGR. IMP. LORDA	DETR. PROGRESSIVE	IMPOSTA DOVUTA	IMPOSTA PAGATA	CONGUAGLIO CREDITO	CONGUAGLIO DEBITO	
					16		
TOT. TRATTENUTE PREV./FISC.	TRATTENUTE	TRATTENUTE SUL NETTO	ARROT. PRECED.	ARROT. ATTUALE	TOT. COMPETENZE	TOT. TRATTENUTE	
						18	
17							NETTO

Modello per applicativi ZUCCHETTI - RIPRODUZIONE VIETATA

Sezione 15 - SVILUPPO DELLA PARTE FISCALE

Questa sezione viene compilata con i dati relativi al calcolo del fiscale del mese e vengono evidenziati i seguenti dati:

- “Imposta lorda”: rappresenta la sommatoria delle imposte lorde (ad eccezione dell’imposta sostitutiva ed eventuali arretrati) calcolate nella “Sezione 14 – ESPOSIZIONE DATI FISCALI DEL MESE”;
- “Detrazioni lavoro dipendente”: si tratta delle detrazioni calcolate a titolo di rapporto di lavoro dipendente;
- “Detrazioni Coniuge”: si tratta delle detrazioni spettanti per il coniuge fiscalmente a carico;
- “Detrazioni figli”: si tratta delle detrazioni spettanti per i figli fiscalmente a carico;
- “Detrazioni altri familiari”: si tratta delle detrazioni spettanti per altri familiari fiscalmente a carico;
- “Ulteriore detrazione”: si tratta dell’ulteriore detrazione spettante per il nucleo familiare;
- “Totale detrazioni”: rappresenta il totale di tutte le caselle relative alle detrazioni;
- “Imposta netta”: rappresenta il risultato della seguente operazione: Imposta lorda – Detrazioni lavoro dipendente – Detrazione coniuge – Detrazione figli – Detrazione altri familiari – Ulteriore detrazione.

Sezione 16 - ESPOSIZIONE DATI CONGUAGLIO

Questa sezione viene compilata nel caso in cui il datore di lavoro stia effettuando per il dipendente un conguaglio di fine anno oppure un conguaglio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

Le informazioni riportate in questa sezione verranno utilizzate anche per l’esposizione degli importi nei modelli annuali.

Sezione 17 - COMUNICAZIONI E NETTO DEL MESE

In questa sezione possono essere riportati i seguenti dati:

- i dati relativi all’ultima promozione;
- la data d’iscrizione al fondo;
- “Netto a pagare”.

Sezione 18 - TOTALE COMPETENZE, TOTALE TRATTENUTE E ARROTONDAMENTO

Questa sezione contiene i seguenti dati:

- “Totale trattenute previdenziali fiscali”: è la sommatoria di tutte le imposte fiscali nette e di tutti i contributi da trattenere al lavoratore;
- “Trattenute”: contiene le trattenute non comprese nella casella precedente;
- “Trattenute sul netto”: contiene gli importi delle voci paga codificate come utili alla trattenuta sul netto del cedolino;
- “Arrotondamento precedente”: la casella sarà compilata qualora il lavoratore abbia optato per effettuare l’arrotondamento del netto del cedolino ed in tal caso, verrà riportato l’importo dell’arrotondamento attuale presente sul cedolino del mese precedente;
- “Arrotondamento attuale”: la casella sarà compilata qualora il datore di lavoro abbia optato per effettuare l’arrotondamento del netto del cedolino ed in tal caso, verrà calcolato in funzione del netto del mese;
- “Totale competenze”: contiene la sommatoria degli importi in competenza;
- “Totale trattenute”: contiene la sommatoria degli importi in trattenuta.



ESPOSIZIONE DATI TFR SUL CEDOLINO PAGA ELABORATO DA ALLITUDE SPA PER LE AZIENDE ASSOCIATE

	MATURAZIONE		TASSAZIONE
RETRIBUZIONE UTILE TFR MESE	(1)	TFR EROGATO ANNI PRECEDENTI	(11)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS	(2)	TFR PREV. COMPLEMENTARE ANNI PRECEDENTI	(12)
QUOTA TFR MATURATO MESE	(3)	RIVALUTAZIONE NETTA EROGATA	(13)
(DI CUI PREVIDENZA COMPLEMENTARE / Qu. I.R.)	(4)	IMPONIBILE TFR E ALTRE INDENNITÀ	(14)
TFR ACCANTONATO ANNO	(5)	RIDUZIONI APPLICATE	(15)
TFR 31/12 ANNO PRECEDENTE	(6)	ALiquOTA	(16)
(DI CUI RIVALUTAZIONE NETTA)	(7)	RITENUTE DOVUTE	(17)
RIVALUTAZIONE NETTA ANNO	(8)	DETRAZIONI	(18)
TFR EROGATO ANNO	(9)	RITENUTE GIÀ OPERATE	(19)
TFR SPETTANTE (DA EROGARE)	(10)	RITENUTE MESE	(20)

(1) somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diverse previsioni contrattuali

(2) pari allo 0,50% della retribuzione utile TFR mese detratta dal TFR del lavoratore

(3) pari alla "retribuzione utile TFR mese"/13,5 (indicativamente il 7,41%) - 0,50% del "contributo aggiuntivo IVS"; esempio Retribuzione = € 2.700,00, contributo aggiuntivo = € 13,50 (2.700,00*0,50%), Quota TFR = € 186,50 (2.700,00/13,5 - 13,50). Per cui la quota del TFR maturato è pari a ca. il 6,91%

(4) quota del TFR destinato alla previdenza complementare o liquidato in busta paga

(5) quota TFR accantonata nel corso dell'anno al netto di quella riportata al precedente punto 4

(6) montante del TFR accumulato al 31/12 dell'anno precedente

(7) parte del TFR derivante dalla rivalutazione annua dello stesso

(8) rivalutazione anno in corso pari all'1,5% + il 75% dell'inflazione del montante in essere al 31/12 dell'anno precedente

(9) TFR erogato nell'anno in corso

(10) quota TFR presente in azienda alla data di riferimento

(11) importo TFR erogato negli anni precedenti

(12) quota TFR versata alla previdenza complementare al 31/12 dell'anno precedente

(13-20) questi campi vengono utilizzati solo nella busta paga in cui viene erogato il TFR ed evidenzia i valori derivanti dall'applicazione della normativa fiscale sull'importo liquidato e trasmessi all'Agenzia delle Entrate per il ricalcolo dell'imposta dovuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel ricalcolo viene applicata l'aliquota fiscale media pagata dal contribuente negli ultimi 5 anni.

A seguito di ciò, eventualmente, il contribuente riceverà la riliquidazione del TFR da parte dell'Agenzia delle Entrate contenente la richiesta di pagamento delle imposte per la differenza tra l'importo dovuto e quello già trattenuto dall'azienda.

LE VOCI PRINCIPALI DELLA BUSTA PAGA

Tabella 1

VOCI STIPENDIO LORDO MENSILE Tabelle retributive in vigore dal 01.01.2019

Inquadramento	Inquadr. dal 01.01.2001	Indennità solo per lavoratori assunti fino al 31.12.2000						
		1	2	3	4	5	6	7
		Stipendio	Scatto di Anzianità	importo Ex ristr. Tabelle	Assegno Ex Diff. Val. scatto	Ulteriore Scatto dopo il 12°	Assegno Ex Diff. Tabelle	Assegno Ex. Pr. Ren.
Funzionario 1°	QD4	4.320,26	95,31	14,30	4,57	0,00	170,61	Importo differenziato per ogni Federazione di riferimento - Allegato 1
Funzionario 2°	QD4	4.320,26	95,31	14,30	4,57	0,00	154,49	
Funzionario 3°	QD3	3.667,18	95,31	14,30	4,57	0,00	138,37	
Quadro super	QD2	3.272,81	41,55	7,99	6,23	8,68	29,15	
Quadro	QD1	3.083,04	41,55	7,99	6,23	8,68	23,62	
Capo Ufficio	3A4L	2.716,90	41,55	7,99	6,23	8,68	41,92	
ViceCapo Ufficio	3A3L	2.520,28	41,55	7,99	6,23	8,68	34,67	
Capo Reparto	3A2L	2.381,03	41,55	7,99	6,23	8,68	30,45	
Impiegato 1°	3A1L	2.259,05	41,55	7,99	6,23	8,68	26,63	
Impiegato 2°	2A2L	2.123,77	35,57	6,83	5,73	7,35	21,35	
Impiegato 3°	2A1L	1.987,28	29,07	5,59	4,78	6,19	17,44	
Ausiliario	1A	1.850,82	20,12	3,87	4,96	6,69	13,39	

TABELLA DI RACCORDO PER OGNI VOCE STIPENDIO

Il prospetto di seguito viene riportato sotto ogni voce della retribuzione e serve ad indicare il numero delle mensilità riconosciute, se la voce retributiva è utile per il calcolo della pensione pubblica, complementare, le imposte, il TFR, ecc...

VOCE RETRIBUTIVA							
MENSILITA'	LA VOCE E' SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA



PREMESSA

ALCUNE CONSIDERAZIONI STORICHE SULLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE

Dal 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova struttura della retribuzione che ha creato differenze sostanziali della retribuzione in busta paga, a parità di inquadramento, per coloro che sono stati assunti prima o dopo il 01 gennaio 2001.

La retribuzione annua è stata suddivisa in 13 mensilità in luogo delle 14 in precedenza previste.

Tale valore è uguale per tutti i lavoratori di pari inquadramento, qualunque sia la loro data di assunzione. Sostituisce le vecchie voci: paga base, scala mobile o contingenza, EDR, assegno di carica, l'equivalente di 1/13° della 14^a mensilità e 1/13° di una parte del premio di rendimento regionale (la percentuale è il 130% della retribuzione mensile di allora. Il premio di rendimento regionale complessivo annuo era diverso per ogni Federazione regionale ed oscillava dal 500% al 545% della retribuzione mensile di allora). Tale modifica è stata fatta per allineare la voce stipendio con l'analoga voce del CCNL ABI.

Tiene conto della ristrutturazione su 13 mensilità della retribuzione annua e degli aumenti convenuti a copertura dell'inflazione nel periodo di validità del CCNL.

Lo Stipendio dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello comprende la c.d. forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario di cui all'ex art. 98 del CCNL del 7/12/2000 (1° livello Euro 1.110,30 - 2° livello euro 1.162,03).

Lo Stipendio dei Quadri Direttivi di 3° e 4° livello (ex funzionari) sostituisce ed assorbe le vecchie voci relative a: stipendio, indennità direttiva, indennità di rappresentanza e quota parte del premio rendimento.

Al fine di salvaguardare i livelli retributivi ante 31/12/2000 sono state create delle apposte voci:

- Assegno ex differenza scatto (per 13 mensilità - tabella 1 colonna 4)
NOTA: tale assegno rappresenta l'incidenza mensile di ogni scatto di anzianità (9 per gli ex funzionari e 12 - più l'ulteriore - per gli ex quadri, impiegati ed ausiliari) sulle differenze tabellari esistenti tra i CCNL Federcasse e ABI. È un importo non assorbibile né rivalutabile, attribuito ad personam in cifra fissa, per 13 mensilità. Il valore unitario è moltiplicato per il numero degli scatti maturati e varia se cambia la categoria di inquadramento;
- Ulteriore scatto dopo il 12° (per 13 mensilità - tabella 1 colonna 5)
Vedi NOTA punto precedente;
- Assegno ex differenza tabellare (per 13 mensilità - tabella 1 colonna 6)
NOTA: tale valore, attribuito per 13 mensilità, designa la quota mensile delle differenze tabellari esistenti tra i CCNL Federcasse ed ABI (prima del rinnovo ABI del 1999), con l'esclusione della quota relativa agli scatti di anzianità (considerata alla tabella 1 colonna 4). È in cifra fissa e non varia all'eventuale successivo variare dell'inquadramento del lavoratore (per questo motivo è assimilato dal CCNL ad un assegno ad personam). A tali fini si è tenuto conto dell'inquadramento del dipendente alla data del 31 marzo 2001;
- Ex premio di rendimento (per 13 mensilità - tabella 1 colonna 7 - vedi Allegato 1)
*NOTA: tale importo costituisce la conservazione per ogni livello di inquadramento della quota di premio di rendimento annuo precedentemente in essere, diviso per 13 mensilità, per la parte non confluita a formare la nuova voce "stipendio".
Per quanto concerne la "quota parte del premio di rendimento" confluita nello 'stipendio' (vedi tabella 1 colonna 1), l'entità di questa è individuabile in modo complesso, in quanto l'operazione è stata compiuta prima da ABI, mentre Federcasse ha successivamente individuato per differenza la quota di premio di rendimento non assorbita dalla voce stipendio e da convogliare nella presente voce.*

VOCE STIPENDIO

STIPENDIO							
MENSILITA'	LA VOCE E' SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

È la voce più corposa tra gli elementi della retribuzione mensile. L'importo viene stabilito dal contratto nazionale di categoria (C.C.N.L.) e gli adeguamenti, di norma, vengono richiesti ogni 3 anni in base allo sviluppo della contrattazione, che di norma tiene conto anche del tasso di inflazione reale.

Per conoscere la voce stipendio di un lavoratore del Credito Cooperativo è necessario conoscere l'inquadramento perché ad ogni inquadramento è correlato un importo.

Nella Tabella 1 vengono riportati in base all'inquadramento il relativo valore della voce stipendio, allo stato attuale aggiornato al rinnovo CCNL del 09/01/2019.

SCATTI DI ANZIANITÀ E IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE

SCATTI DI ANZIANITA' E IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE							
MENSILITA'	LA VOCE E' SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Sono due voci della retribuzione mensile e si riferiscono alla parte della retribuzione legata all'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della stessa azienda e, per alcune regioni, maturata all'interno del movimento del Credito Cooperativo.

La voce scatti di anzianità è una spettanza di tutti i lavoratori. A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti vengono riconosciuti con cadenza triennale; 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché, per i quadri direttivi, in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori.

Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8.

Fermo restando quanto sopra, al restante personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico di cui alla Tabella 1 colonna 5.

Per il 3° e 4° livello retributivo dei Quadri Direttivi spettano un numero massimo di 7 scatti che decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31.12.1997 resta confermato il numero massimo di 9 scatti come stabilito nel CCNL del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE

PRESTAZIONI STRAORDINARIE							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Il lavoro straordinario indica per i Lavoratori del Credito Cooperativo il lavoro prestato oltre il normale orario lavorativo settimanale:

- 37 ore e 30 minuti per il personale inquadrato nelle tre aree professionali;
- 40 ore per il personale di custodia addetto alla guardia diurna e per quella notturna.

Per i lavoratori con rapporti di lavoro a tempo parziale il lavoro prestato fino a concorrenza delle soglie di cui sopra è denominato lavoro supplementare. In base al CCNL art. 5 Allegato E, il lavoratore può essere adibito al lavoro supplementare solo con il suo consenso.

Il lavoro straordinario dà diritto a percepire in busta paga una maggiorazione sulla base della retribuzione oraria e delle seguenti percentuali nelle relative ipotesi:

- 25% se il lavoro (non straordinario) è prestato nei giorni festivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, o nei giorni semifestivi oltre i limiti ordinati dall'art. 126 del CCNL, ovvero nel giorno destinato al riposo settimanale fermo restando quanto previsto, circa il riposo compensativo in altro giorno, all'art. 126;
- 25% se il lavoro straordinario è prestato in giorno feriale;
- 30% se il lavoro straordinario è prestato il sabato o il lunedì, qualora l'orario di lavoro settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato;
- 55% se il lavoro straordinario è prestato (non in turni) nelle ore notturne comprese fra le 22 e le 6;
- 65% se il lavoro straordinario è prestato (non in turni) nelle ore notturne comprese fra le 22 e le 6 nei giorni festivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 art. 6 comma 2 *"il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti."*

L'Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni di lavoro straordinario al normale orario del lavoratore, in base alla legge, nel limite massimo di 250 ore per anno solare ma il CCNL del Credito Cooperativo le riduce a 150 ore annue (50 flessibilità + 100 flessibilità/straordinario) e nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali.

L'Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative supplementari a un lavoratore a tempo parziale al massimo per 50 ore ad anno solare e nel limite di due ore al giorno.

Il superare tale limite espone il datore di lavoro ad una sanzione amministrativa per ogni lavoratore e per ciascun periodo a cui si riferisca la violazione.

Il lavoratore può rifiutarsi o è obbligato a svolgere il lavoro straordinario?

Non sempre è obbligatorio da parte del lavoratore accettare di svolgere lavoro straordinario.

Vi sono casi che prevedono la possibilità di rifiutare la prestazione lavorativa aggiuntiva.

Ad esempio nei casi in cui il lavoratore sia uno studente, anche di formazione professionale, per motivi di salute, familiari, oppure non esista un motivo straordinario che giustifichi la richiesta.

Il lavoratore sarà tenuto invece a svolgere le ore di lavoro straordinario in caso di eccezionali e temporanee esigenze tecnico-produttive.

Insieme alla retribuzione delle ore straordinarie, il contratto collettivo del credito cooperativo, prevede anche riposi compensativi.

NOTA BENE

L'eccedenza del normale orario giornaliero di lavoro fin dal primo minuto, per legge, fa maturare la prestazione di lavoro straordinario o la prestazione di lavoro supplementare.

Qualora la banca richieda nella stessa giornata, per casi eccezionali, oltre due ore di lavoro straordinario o prestazioni supplementari, al lavoratore devono essere riconosciute fino all'ultimo minuto.

GLI ASSEgni "AD PERSONAM"

ASSEGNO AD PERSONAM CONTRATTUALI O INDIVIDUALI							
MENSILITA'	LA VOCE E' SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
12 o 13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Alcuni colleghi ritrovano, nella propria busta paga, voci retributive particolari come ad esempio:

- assegno ad personam contrattuale. Esempio: Ex-Intesa 07/12/2000, Ex-Intesa 21/12/2007, ecc.;
- assegno ad personam individuale (oppure discrezionale). Esempio: ad personam per patto di non concorrenza, per patto di stabilità, ecc.

Questi sono altri elementi retributivi come quelli visti in precedenza, ma non sono presenti in tutte le buste paga. Possiamo raggrupparli in un'unica tipologia: "ASSEgni AD PERSONAM".

Queste voci possono caratterizzarsi come: "Assorbibili" o "Non Assorbibili".

Gli assegni "Assorbibili" vengono così denominati in quanto il loro importo si riduce, in caso di aumenti contrattuali, di un importo corrispondente (importo "assorbito"). Alcuni di questi assegni derivano da

contrattazione individuale o collettiva e vengono definiti come "Assorbibili solo in caso di passaggio ad un inquadramento superiore".

Invece gli assegni "Non Assorbibili" non possono subire riduzione in caso di aumenti della retribuzione. Vi sono poi assegni "Ad Personam" che oltre a non essere assorbibili vengono anche rivalutati.

Non tutti gli assegni "Ad Personam" sono di origine contrattuale; alcuni originano dalla contrattazione collettiva, generalmente denominati "Ex-Intesa...", altri dalla contrattazione individuale, altri infine vengono deliberati dall'azienda che ne stabilisce unilateralmente l'ammontare, le mensilità, l'assorbibilità o meno e la eventuale revoca.

Analizziamo ora gli assegni "Ad Personam" più ricorrenti:

ASSEGNO EX INTESA 07.12.2000							
MENSILITA'	LA VOCE E' SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Per i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi, avvenuti fino al 31.12.2007, resta in vigore la previsione relativa all'"assegno ex intesa 7.12.2000" di cui all'art. 101 del CCNL 27 settembre 2005 (1.549,37 euro annui).

ASSEGNO EX INTESA 21 12 2007							
MENSILITA'	LA VOCE E' SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

È un "Ad Personam Assorbibile", riservato ai Quadri Direttivi di 2° livello che passano al 3° livello, avvenuti dopo il 31.12.2007 e per i quali è garantita una differenza minima fra la retribuzione di partenza e quella acquisita. Il risultato ottenuto non potrà essere mai inferiore a 3.000 euro annui.

Gli assegni in parola sono "Assorbibili" per effetto di futuri incrementi retributivi e per gli scatti di anzianità.

Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità



LE PRINCIPALI INDENNITÀ

Le indennità e la loro misura sono indicate nel Contratto Collettivo di lavoro nazionale o aziendale; esse servono a compensare lo svolgimento di lavori che comportano maggiori oneri, responsabilità o difficoltà per il lavoratore.

Le indennità sono erogate ordinariamente per 12 mensilità, qualora ricorrano le condizioni che ne danno diritto (adibizione a particolari mansioni o funzioni) e possono essere calcolate come percentuale rispetto al minimo tabellare o in misura fissa.

Indennità modali - art. 49 CCNL

a) Indennità di rischio (cassa)

INDENNITA' DI RISCHIO							
MENSILITA'	LA VOCE E' SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Il personale addetto alla gestione del contante o altri valori ha diritto all'indennità di rischio (cosiddetta indennità di cassa).

In caso di lavoro di sportello superiore alle 5 ore, spetta al lavoratore una maggiorazione proporzionale fino a un massimo del 20%, in caso di lavoro di sportello superiore alle 6 ore, spetta una ulteriore maggiorazione del 14%.

Gli importi stabiliti dal CCNL sono i seguenti:

a) per cassieri	fino a 5 ore	5 ore magg. 20%	6 ore ult. magg. 14%
- delle aziende con oltre 516.456,90 € di depositi	€ 145,67	174,80	199,27
- delle aziende fino a 516.456,90 € di depositi	€ 110,05	132,06	150,55
b) per gli addetti agli sportelli per l'incasso di effetti, bollette e similari			
1) in via continuativa	€ 71,94	83,33	98,42
2) nei limiti di 4 giorni al mese	€ 16,03	19,23	21,93
c) per aiuti di cassa	€ 25,64		

Questa indennità non viene più corrisposta quando cessano le mansioni che la giustificano o quando il lavoratore si assenta per ferie, malattia o infortunio per un periodo superiore a due mesi. Il lavoratore part-time ha diritto ad un riconoscimento proporzionale dell'indennità, con un minimo pari ai 2/5 del valore dell'indennità stessa.

b) Indennità per lavori svolti in locali sotterranei

INDENNITA PER LAVORI SVOLTI IN LOCALI SOTTERRANEI							
MENSILITA'	LA VOCE E' SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente al di sotto del livello stradale spetta un'indennità pari a 46,09 euro, da erogarsi per 12 mensilità.

c) Indennità per trasporto valori

INDENNITA TRASPORTO VALORI							
MENSILITA'	LA VOCE E' SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Al personale adibito al trasporto valori (contanti più eventuali titoli) dalla Sede alle succursali, e viceversa, e/o dalla Sede e succursali a Banche corrispondenti e/o Uffici Postali, e viceversa, per depositi, prelievi,

compensazioni a stanza, smaltimenti ed approvvigionamenti spetta un'indennità, da erogarsi per 12 mensilità, pari a:

- fino a 5 trasporti per mese 12,90;
- da 6 fino a 15 trasporti per mese 34,41;
- più di 15 trasporti per mese 51,62.

Questa indennità non viene più corrisposta quando cessa l'incarico che la giustifica.

Indennità di turno - art. 121 CCNL

Per turni si intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard.

INDENNITÀ DI TURNO DIURNO							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

L'indennità di turno diurno spetta a chi svolge attività lavorativa fuori dall'orario extra-standard che si colloca dalle 7,00 alle 19,15.

L'indennità di turno diurno è pari a Euro 4,08 ed è prevista solo per le aree professionali.

INDENNITÀ DI TURNO NOTTURNO							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO

L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione resa in turno è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 ed in misura pari alla metà se la prestazione resa in turno si colloca in detto intervallo per un periodo pari od inferiore alle 2 ore.

La particolarità di questa indennità è che in base all'art. 83 del CCNL non rientra nel computo del TFR.

L'indennità di turno notturno è pari a Euro 27,81 ed è prevista per le aree professionali e i quadri direttivi.

Indennità per orari giornalieri che terminino dopo le 18,15 e fino alle 19,15 - art. 118 CCNL

INDENNITÀ PER ORARI GIORNALIERI CHE TERMININO DOPO LE 18,15 E FINO ALLE 19,15							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

È un'indennità che spetta a chi effettua un orario di lavoro che termina oltre le 18,15 e fino alle 19,15.

L'indennità giornaliera è pari a Euro 3,68* ed è prevista solo per le aree professionali.

Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di 1 ora dell'orario settimanale, oltre all'indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

* nell'articolato viene indicato euro 3,49 ma il riferimento è quello inserito nelle tabelle retributive dell'allegato A del CCNL

Indennità di reperibilità e per intervento - artt. 99 e 134 CCNL

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO

a) Aree Professionali

L'Azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità al personale delle aree professionali appartenenti a particolari servizi. La designazione da parte dell'Azienda di detto personale lo obbliga ad essere reperibile e dà diritto al riconoscimento di un'indennità di 30,68 € per 24 ore, proporzionate alle ore di effettiva reperibilità richiesta.

L'importo giornaliero, in ogni caso, non può essere inferiore ai 13,95 €.

Qualora il personale reperibile sia chiamato ad intervenire, ha diritto al compenso per lavoro straordinario per la durata dell'intervento stesso o ad un'indennità per intervento che garantisca un compenso minimo pari a 18,42 €.

b) Quadri Direttivi

L'Azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ai quadri direttivi. La designazione da parte dell'Azienda di detto personale lo obbliga ad essere reperibile e dà diritto al riconoscimento di un'indennità di 30,73 € per i quadri direttivi di 3° e 4° livello e una indennità di 30,68 € per i quadri direttivi di 1° e 2° livello, entrambe per 24 ore, proporzionate alle ore di effettiva reperibilità richiesta.

L'importo giornaliero, in ogni caso, non può essere inferiore ai 15,36 € per i quadri direttivi di 3° e 4° livello e 13,95 € per i quadri direttivi di 1° e 2° livello.

Qualora il personale reperibile sia chiamato ad intervenire, ha diritto a un'indennità per intervento pari a 61,45 €.

Indennità di vacanza contrattuale - art. 10 CCNL

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO

In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione previsto, applicato sul 90,66% della voce stipendio. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale detto elemento cessa di essere erogato.

Indennità agli addetti al sabato alla consulenza

INDENNITÀ AGLI ADDETTI AL SABATO ALLA CONSULENZA							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO

Alle aree professionali e ai quadri direttivi di 1° e 2° livello, per ogni sabato lavorato in cui viene prestata consulenza spetta una indennità pari a 18,42 €.

Diaria giornaliera per missioni - art. 60 CCNL

DIARIA GIORNALIERA PER MISSIONI							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO

Viene riconosciuta quando il lavoratore viene mandato in trasferta almeno 5 giornate lavorative nel corso del mese e se la minor distanza fra la sede di lavoro e la località di missione, da un lato, e la località di dimora e di missione, dall'altro, superi i 25 Km oppure, nella medesima giornata, una pluralità di

spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla abituale dimora del lavoratore stesso.

Nei confronti del personale che effettua, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore.

È stato chiarito che dal 1° gennaio 2008 missioni effettuate senza soluzione di continuità tra la fine di un mese e l'inizio del successivo sono da considerare unitariamente.

DIARIA GIORNALIERA PER MISSIONI

inclusa integrazione

per ogni giorno di permanenza in Comuni con oltre

200.000 abitanti va liquidata una integrazione

- quadri direttivi 3° e 4° livello	147,03
- quadri direttivi 1° e 2° livello	100,17
- aree professionali	87,34

per ogni giorno di permanenza in Comuni fino a

200.000 abitanti va liquidata una integrazione

- quadri direttivi 3° e 4° livello	133,66
- quadri direttivi 1° e 2° livello	91,07
- aree professionali	79,40

Indennità di pernottamento corsi residenziali - art. 60 CCNL

INDENNITÀ DI PERNOTTAMENTO CORSI RESIDENZIALI							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO

Per i corsi residenziali, con spese di vitto ed eventuale pernottamento a carico dell'Azienda, qualora nella organizzazione dei corsi medesimi sia previsto il pernottamento, ai partecipanti va corrisposta una indennità giornaliera di euro 7,75.

Monetizzazione ferie ed ex festività - artt. 52 e 53 CCNL

MONETIZZAZIONE FERIE ED EX -FESTIVITÀ							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO

Il computo della monetizzazione delle ferie e dell'ex-festività non godute va fatto sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza.

Nota Sindacale: le aziende monetizzano le ferie e le ex-festività non rispettando la previsione contrattuale appena citata ma impropriamente con il criterio di seguito riportato, delle festività nazionali, recando un danno al lavoratore. Su ogni 1.000 euro dovute al lavoratore, l'azienda paga solo circa 700 euro.

Monetizzazione festività nazionale coincidente con il giorno destinato al riposo settimanale - artt. 98 e 126 CCNL

MONETIZZAZIONE FESTIVITÀ NAZIONALE							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
GIORNAL.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO

Nel caso che la festa nazionale della Repubblica o la festa dell'Unità Nazionale cadano nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica o altro sostitutivo), al personale deve essere corrisposta una somma equivalente alla retribuzione giornaliera, a meno che non gli sia consentito di assentarsi dal lavoro in altro giorno feriale.

Indennità di carica

Indennità di preposto - art. 47 CCNL

INDENNITÀ PREPOSTO A SUCCURSALE							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

In ogni succursale deve essere nominato contrattualmente un Preposto a succursale. Al personale preposto compete un assegno mensile di euro 220,00 che viene riproporzionato pro quota nel caso la prestazione non copra l'intero orario giornaliero o l'intero mese.

Indennità di vice-preposto, vice uffici interni, compliance, ecc.

INDENNITÀ DI VICE-PREPOSTO, VICE UFFICI INTERNI, COMPLIANCE ...							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Sono di norma indennità di carica previste da alcuni contratti regionali o provinciali per le funzioni in merito alle mansioni svolte. Anche gli importi riconosciuti variano per ogni singolo contratto.

Indennità di ruolo chiave - art. 104 CCNL

INDENNITÀ DI RUOLO CHIAVE							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Si tratta di un trattamento complessivo annuo lordo aggiuntivo rispetto ai valori tabellari della retribuzione annua lorda. Tale indennità viene corrisposta ai quadri direttivi di 3° e 4° livello che ricoprano ruoli e incarichi di carattere strategico per le attività della banca ed ai quali siano assegnate quindi funzioni di stretta collaborazione con la dirigenza.

L'attuale CCNL prevede che tale materia sia disciplinata nella contrattazione di secondo livello riconoscendo però che l'importo spettante è:

- corrisposto su 13 mensilità;
- strettamente connesso al ruolo chiave medesimo e spetta fino alla permanenza nelle relative funzioni;
- se percepito per almeno 12 mesi, viene mantenuto come assegno riassorbibile anche venisse meno la mansione che comportava il ruolo chiave.

Indennità per vice direttore generale

SPECIALE INDENNITÀ PER VICE DIRETTORI DI AZIENDA							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Il vice direttore di azienda è da intendersi non come il sostituto del direttore durante le assenze e/o colui che, occasionalmente, è coadiutore dello stesso, ma colui il quale partecipa quotidianamente alla direzione aziendale mediante ripartizione dei compiti direttivi sulla base di apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salva sempre la sovrintendenza su tutto del direttore.

Per il personale con incarico di vice direzione di azienda non inquadrato dirigente è previsto la seguente indennità:

quadri direttivi 4° livello (funzionari di 1° grado) Euro 341,55

quadri direttivi 4° livello (funzionari di 2° grado) Euro 290,10

Indennità di sostituzione - artt. 97 e 111 CCNL

INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE							
MENSILITÀ	LA VOCE È SOGGETTA ALLA TRATTENUTA					UTILE PER IL CALCOLO	
12 o 13	INPS	PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE	ASSISTENZA SANITARIA E LTC	FSSR	IRPEF	TFR	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDA
12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al relativo trattamento economico e, qualora l'assegnazione non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, acquisisce l'inquadramento corrispondente dopo cinque mesi (se trattasi di mansioni del 3° e del 4° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi), quattro mesi (se trattasi di mansioni del 1° e del 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi) o tre mesi (se trattasi di mansioni della 2ª o della 3ª area professionale) di svolgimento di dette mansioni in via continuativa.

L'unità di tempo di lavoro minima perché siano dovute differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dal presente contratto, è quella giornaliera.

È il caso, ad esempio, di chi sostituisce il preposto a succursale al quale deve essere riconosciuta un'indennità di sostituzione pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella dell'inquadramento spettante all'addetto che viene sostituito e di norma anche la quota parte dell'indennità di carica.



ALTRE VOCI STIPENDIO ASSOGGETTATE ALLE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI

- Premio di risultato
- Premio incentivante
- Indennità di pendolarismo e indennità di tram (nei contratti integrativi che lo prevedono)
- Prestazioni in beni e in natura a favore dei dipendenti
- Ecc.



CONTENUTI PREVIDENZIALI E FISCALI DELLA RETRIBUZIONE E DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)

L'art. 3 del d.lgs. 314/97 al comma 1 stabilisce: "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", riconosciuti al lavoratore dipendente per effetto dell'applicazione delle norme stabilite da:

- C.C.N.L. (contratto collettivo nazionale di lavoro) cui aderisce l'azienda;
- contratto di secondo livello, meglio conosciuto come contratto integrativo, che può avere carattere aziendale, territoriale (nel nostro caso regionale, provinciale o interregionale) o dell'associazione/organizzazione cui aderisce l'azienda;
- contratto individuale (assegno ad personam e/o istituti similari);
- eventuali altri redditi derivanti da norme di legge.

La somma di tutte le componenti retributive previste dagli istituti sopra indicati rappresenta il reddito complessivo lordo, punto di partenza per la determinazione:

- dell'imponibile ai fini previdenziali,
- dell'imponibile ai fini fiscali;
- dell'importo su cui calcolare le retribuzioni indirette (TFR in primo luogo).

IMPONIBILE PREVIDENZIALE

In base a quanto disciplinato dall'art. 12 della l. 153/69 dall'art. 6 d.lgs. 314/97 e dall'art. 46 del dpr 917/86, "Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".

Non rientrano nella retribuzione imponibile le somme cui viene attribuita natura di "rimborso" o "indennità" quali, a titolo di esempio, i rimborsi chilometrici (nei limiti delle tabelle ACI) e i buoni pasto, con il limite per questi ultimi di Euro 4,00 per i buoni pasto cartacei ed Euro 8,00 per quelli elettronici (gli importi indicati sono quelli attualmente in vigore a partire dal 01/01/2020).

Non rientrano nell'imponibile previdenziale neanche alcune altre voci, fra le quali la più frequente è quella degli assegni per il nucleo familiare, i quali rappresentano una prestazione economica erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti i cui nuclei rientrano entro i parametri di reddito tempo per tempo previsti per legge.

A titolo di esempio:

- periodo dal 1/7/2020 e fino al 30/6/2021,
- nucleo familiare composto da due genitori più un figlio minorenni,
- diritto a percepire l'assegno in questione se i redditi dell'anno 2019 dell'intero nucleo non superino gli Euro 72.969,61,
- a condizione comunque che almeno il 70% dei redditi stessi siano da lavoro dipendente.

Un altro esempio, sviluppatosi in anni recenti, di voci non assoggettate a contribuzione INPS, riguarda alcune voci relative a beni o servizi erogati ai lavoratori qualora derivanti da premi di risultato.

IMPONIBILE FISCALE

L'imponibile fiscale può essere, in linea di concetto, individuato come:

imponibile previdenziale a cui vanno sottratti gli **oneri deducibili**.

Gli oneri deducibili presenti in busta paga sono:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi destinati alla previdenza complementare con il limite massimo di euro 5.164,57 (il d.lgs. 252/05 prevede che, per gli aderenti alla previdenza complementare successiva alla data del 1/1/2007, che non abbiano neanche contributi alla previdenza obbligatoria in data precedente, per un periodo limitato di 20 anni prevede la possibilità di innalzare tale limite fino a euro 7.746,86);
- contributi versati ad una cassa di assistenza sanitaria nel limite massimo di euro 3.615,20.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La retribuzione base per il calcolo del TFR, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, è costituita da tutti gli elementi retributivi aventi natura tipica, normale e ripetitiva nel rapporto di lavoro.

Concorrono a formare l'imponibile utile ai fini della maturazione del T.F.R. le seguenti voci:

- stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle, indennità di preposto, indennità di rischio, ad personam, lavoro straordinario, buono pasto oltre la quota esente, premi, prestazioni retributive in natura, altre somme riconosciute e corrisposte a titolo non occasionale, esclusi i rimborsi spese.
- il trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore, se non versato al Fondo Pensione, matura in misura pari al 6,91% delle voci retributive di cui sopra.

Di seguito riproduciamo una tabella riepilogativa relativa a tutte le principali voci retributive e relativa imponibilità previdenziale, fiscale e T.F.R.:

Principali voci retributive CCNL	Imponibile		
	INPS	IRPEF	TFR
Stipendio	SI	SI	SI
E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione)	SI	SI	SI
Scatti anzianità	SI	SI	SI
Importo ex ristrutturazione tabellare	SI	SI	SI
Assegno ex differenza valore scatto	SI	SI	SI
Assegno ex differenza tabelle	SI	SI	SI
Assegno ex premio di rendimento	SI	SI	SI
Assegno art. 115	SI	SI	SI
Assegno ex intesa 21.12.2007	SI	SI	SI
Assegno ad personam	SI	SI	SI
Premio di fedeltà	SI	SI	SI
Indennità ruolo chiave	SI	SI	SI
Indennità di preposto	SI	SI	SI
Indennità di sostituzione	SI	SI	SI
Indennità di rischio	SI	SI	SI
Indennità di trasporto valori	SI	SI	SI
Indennità centralino	SI	SI	SI
Indennità sotterraneo	SI	SI	SI
Indennità turno diurno	SI	SI	SI
Indennità turno notturno	SI	SI	NO

Principali voci retributive CCNL	Imponibile		
Indennità orari extra standard	SI	SI	SI
Indennità lavoro al sabato	SI	SI	NO
Indennità reperibilità	SI	SI	NO
Lavoro straordinario	SI	SI	NO
Premio di risultato	SI	SI	NO
Contributo annuale per familiari a carico portatori di handicap	SI	SI	NO
Buono pasto (oltre limite esente)	SI	SI	NO
Diaria (*)	SI	SI	NO
Prestazioni in natura (se continuative)	SI	SI	SI
Ferie/Festività non godute	SI	SI	NO
Assegni di studio	SI	SI	NO
Assegni di studio per i figli	NO	NO	NO
Integrazione Assegno per il nucleo familiare	SI	SI	SI

(*) La quota della Diaria è esente ai fini INPS e ai fini IRPEF con il limite di € 46,48 al giorno. Nel caso vengano riconosciute anche spese di vitto o alloggio, tale limite si riduce a € 30,99; mentre se vengono riconosciute sia le spese per il vitto che per l'alloggio, il limite esente si riduce ulteriormente a € 15,49.

ENTITÀ E RIPARTIZIONE DATORE/LAVORATORE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Nella busta paga vengono riportati soltanto i contributi previdenziali a carico del lavoratore.

Questi sono pari al 9,19% della retribuzione, a cui va aggiunto un ulteriore 1% (chiamato "IVS addizionale") applicato alla parte della retribuzione che, per l'anno 2020, dovesse risultare superiore al limite di euro 47.379,00, pari a euro 3.948,00 mensili (limite rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT).

Oltre a tali aliquote al lavoratore dipendente viene trattenuto un ulteriore 0,12% destinato al fondo di sostegno al reddito per le BCC/CR.

Gli importi derivanti dall'applicazione di tali aliquote vengono riportati nel corpo (parte centrale) della busta paga, mentre nella parte bassa (o seconda pagina) vengono annotati imponibile e contributi del mese e il progressivo annuo di entrambe le voci.

Voci contributive		Aliquota
Fondo pensione lavoratori dipendenti (ossia quota destinata a finanziare la pensione)		33,00%
ASpl	CTR. ORD. art. 2 co. 25 L.92/2012	1,31%
	CTR. Art. 25 L. 845/1978	0,30%
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20%
CUAF		0,68%
Indennità economica di maternità		0,46%
Fondo sostegno al reddito BCC		0,36%
TOTALE	Lavoratore a tempo indeterminato	36,31%
ASpl	CTR. ADD.LE art.2 co.28 L.92/2012	1,40%
TOTALE	Lavoratore a tempo determinato	37,71%
di cui a carico del lavoratore		
Fondo pensione lavoratori dipendenti		9,19%

Fondo sostegno al reddito BCC		0,12%
TOTALE	carico lavoratore	9,31%
IVS addizionale (*)	su reddito > di euro 47.379,00	1,00%
(*) per l'anno 2020 per i redditi superiori a € 47.379,00 annui, pari a € 3.948,00 mensili, solo sulla parte eccedente tale importo viene prelevato un contributo ulteriore dell'1%		

I contributi previdenziali per il dipendente assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sono pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato e in caso di conferma anche per il primo anno successivo.

DALL'IMPONIBILE FISCALE AL REDDITO NETTO

Dall'imponibile fiscale (o reddito fiscale lordo) si perviene al Reddito netto attraverso l'applicazione delle seguenti imposte:

1. IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche
2. ADDIZIONALE REGIONALE
3. ADDIZIONALE COMUNALE

1. L'IRPEF è un'imposta progressiva calcolata con il metodo degli scaglioni di reddito definiti in base alla seguente tabella:

Reddito Imponibile	Aliquota (per scaglioni)	IRPEF (lorda)
fino a € 15.000	23%	23% sull'intero importo
oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%	€ 3.450 + 27% parte eccedente € 15.000
oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%	€ 6.960 + 38% parte eccedente € 28.000
oltre € 55.000 e fino a € 75.000	41%	€ 17.220 + 41% parte eccedente € 55.000
oltre € 75.000	43%	€ 25.420 + 43% parte eccedente € 75.000

Attraverso l'applicazione dei criteri previsti dalla tabella viene calcolata l'IRPEF LORDA, che viene poi rettificata (ridotta) attraverso dei correttivi (DETRAZIONI) determinati in base al reddito complessivo e alla numerosità del nucleo familiare cui il soggetto appartiene (di queste parleremo dopo aver esaurito l'argomento delle imposte).

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10% PER IL PREMIO DI RISULTATO

Esistono delle eccezioni all'applicazione dell'imposta progressiva.

Ai soli premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili sulla base di specifici criteri, si applica un'imposta sostitutiva del 10%.

Per l'applicazione di tale agevolazione è necessario che l'erogazione del premio avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali.

La predetta agevolazione prevede tuttavia dei limiti:

- in primo luogo riguarda i (soli) lavoratori del settore privato che nell'anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente (**reddito fiscale lordo** anche se riferito a più rapporti di lavoro) per un importo non superiore ad € 80.000.
- in secondo luogo l'importo agevolabile non potrà essere superiore a 3.000 Euro all'anno, salvo casistiche particolari, ad oggi praticamente inesistenti nella pratica degli accordi in essere.

2. ADDIZIONALE REGIONALE. L'addizionale regionale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF e deve essere versata se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF.

Viene trattenuta dalla busta paga in 11 rate annuali, posticipate all'anno successivo, addebitate da gennaio a novembre.

Ogni singola Regione e Provincia autonoma può stabilirne l'aliquota entro i limiti fissati dalla legge statale. L'aliquota di base dell'addizionale è pari all'1,23%. La maggiorazione non può essere superiore a 2,1 punti percentuali.

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2020

Regione	Aliquota	Fascia
ABRUZZO	1,73%	Aliquota unica
BASILICATA	da 1,23% a 2,33%	Progressiva(*)
BOLZANO	1,23%	Aliquota unica
CALABRIA	1,73%	Aliquota unica
CAMPANIA	2,03%	Aliquota unica
EMILIA ROMAGNA	da 1,33% a 2,33%	Progressiva(*)
FRIULI VENEZIA GIULIA	da 0,7% a 1,23%	Progressiva(*)
LAZIO	da 1,73% a 3,33%	Progressiva(*)
LIGURIA	da 1,23% a 2,33%	Progressiva(*)
LOMBARDIA	da 1,23% a 1,74%	Progressiva(*)
MARCHE	da 1,23% a 1,73%	Progressiva(*)
MOLISE	da 1,73% a 2,33%	Progressiva(*)
PIEMONTE	da 1,62% a 3,33%	Progressiva(*)
PUGLIA	da 1,33% a 1,73%	Progressiva(*)
SARDEGNA	1,23%	Aliquota unica
SICILIA	1,23%	Aliquota unica
TOSCANA	da 1,42% a 1,73%	Progressiva(*)
TRENTO	1,23%	1,73% oltre 75.000€
UMBRIA	da 1,23% a 1,83%	Progressiva(*)
VALLE D'AOSTA	da 0% a 1,23%	Progressiva(*)
VENETO	1,23%	Aliquota unica

(*) aliquota progressiva articolata in base ai medesimi scaglioni di reddito dell'IRPEF, così come stabilito dalla normativa.

3. ADDIZIONALE COMUNALE. Vale la stessa norma dell'Addizionale Regionale. L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. È facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

L'aliquota non può essere superiore allo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

Come per l'addizionale regionale anche all'addizionale comunale può essere applicata un'aliquota unica o differenziata per scaglioni.

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo.

L'importo da pagare a saldo è dato dal calcolo dell'aliquota sull'imponibile dell'anno precedente decurtato dell'acconto già versato. Esso viene trattenuto dalla busta paga in 11 rate annuali, posticipate all'anno successivo, addebitate da gennaio a novembre.

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente e viene addebitato in 9 rate annuali da marzo a novembre.

Le aliquote dei singoli Comuni, come per le addizionali regionali sono riportate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF).

DETRAZIONI

Al fine di garantire una maggiore perequazione delle imposte pagate dal contribuente, sono state previste delle detrazioni che intervengono in base al tipo di reddito prodotto (es. detrazione per reddito da lavoro dipendente) e in base ai carichi di famiglia dello stesso (detrazione per il coniuge a carico e detrazione per i figli a carico).

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

La detrazione per lavoro dipendente è stata prevista dal TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) all'art. 13 e spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente e assimilati.

Le detrazioni da lavoro dipendente si applicano in maniera inversamente proporzionale: maggiore sarà il reddito (complessivo e non solo da lavoro dipendente) e minore sarà l'importo delle detrazioni spettanti. Esse variano da un massimo di € 1.880,00 fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo (dato dalla somma di tutti i redditi percepiti, non solo quello di lavoro dipendente) uguale o superiore a € 55.000,00.

La misura della detrazione fiscale è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Nello specifico i giorni per i quali spettano le detrazioni sono gli stessi per i quali si ha avuto diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta e sono rilevabili nella certificazione unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro.

Inoltre, la detrazione differisce a seconda che si sia in presenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

In ogni caso in presenza di brevi periodi lavorativi il ricalcolo delle detrazioni in base ai giorni lavorati non può ridurre la detrazione al di sotto dei minimi previsti pari a € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

TABELLA DI CALCOLO DELLE DETRAZIONI PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE.

Reddito Complessivo	Importo detrazione
non superiore a euro 8.000	1.880
compreso tra euro 8.001 e 28.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$
compreso tra euro 28.001 e 55.000	$978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$
oltre euro 55.000	0

DETRAZIONI PER IL CONIUGE A CARICO

Il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, viene considerato a carico se ha un reddito complessivo annuo pari o inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

L'importo di tale detrazione decresce al crescere del reddito complessivo fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari o superiore a € 80.000,00.

La detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, indipendentemente dal giorno nel quale tale variazione è subentrata.

TABELLA DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

Reddito Complessivo	Importo detrazione
non superiore a € 15.000	800 - $\frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$
da € 15.001 a € 29.000	690
da € 29.001 a € 29.200	700
da € 29.201 a € 34.700	710
da € 34.701 a € 35.000	720
da € 35.001 a € 35.100	710
da € 35.101 a € 35.200	700
da € 35.201 a € 40.000	690
da € 40.001 a € 80.000	690 x $\frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre € 80.000	0

DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO

Sono considerati fiscalmente a carico i figli del dichiarante che nell'anno di riferimento rispettino i seguenti limiti reddituali:

- € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni;
- € 2.840,51 per i figli di età superiore a 24 anni.

L'importo delle detrazioni per i figli a carico varia in funzione:

- del reddito complessivo del soggetto dichiarante;
- dell'età (inferiore a 3 anni o meno) del figlio e dell'eventuale presenza di handicap;
- del numero di figli fiscalmente a carico.

Le variabili sopra indicate incidono sul calcolo delle detrazioni nel seguente modo:

Detrazione base potenziale per CIASCUN FIGLIO A CARICO				
			Presenza disabilità	
N. figli	> 3 anni	< 3 anni	> 3 anni	< 3 anni
da 1 a 3	950	1.220	1.350	1.620
almeno 4	1.150	1.420	1.550	1.820

Alla **somma** degli importi riportati nella tabella attribuiti **per ciascun figlio a carico** del contribuente, si applica la seguente formula:

$$\text{SOMMA} \times \frac{\text{€ 95.000} + \text{€ 15.000 per ogni figlio successivo al primo} - \text{Reddito complessivo}}{\text{€ 95.000} + \text{€ 15.000 per ogni figlio successivo al primo}}$$

Esempio: contribuente con reddito complessivo di € 38.000 e 2 figli a carico (di 8 e 2 anni).

Detrazione potenziale = 950 + 1.220 = € 2.170.

2.170 x [(95.000 + 15.000) – 38.000] / (95.000 + 15.000) = € 1.420,36 (detrazione figli a carico).

In caso di variazione del numero di figli in corso d'anno, questa va rapportata per il numero dei mesi in cui si è verificata. *Esempio: nascita di un nuovo figlio il 20 luglio; la detrazione per il nuovo figlio va applicata per 6 mesi (luglio-dicembre).*

Nel caso di nucleo familiare in cui entrambi i coniugi sono titolari di reddito, possono essere applicate solo 2 ipotesi:

- le detrazioni vengono ripartite al 50% tra i 2 coniugi;
- le detrazioni vengono prese in carico al 100% dal coniuge con il reddito complessivo più alto.

Tenuto conto che le detrazioni decrescono al crescere del reddito l'ipotesi più conveniente è sempre la prima, salvo il caso in cui l'imposta pagata dal coniuge con il reddito inferiore non sia capiente per recuperare le detrazioni. E' in ogni caso escluso, e viene sanzionata in fase di controllo da parte del Fisco, la possibilità che richieda le detrazioni al 100% il coniuge con il reddito più basso.

IPOTESI DI ASSENZA DEL CONIUGE

Per il primo figlio si può applicare, se più favorevole, la detrazione per il coniuge a carico. Tale ipotesi si verifica nei casi in cui il coniuge sia rimasto vedovo, si sia legalmente ed effettivamente separato oppure non abbia riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio.

FAMIGLIE NUMEROSE

In presenza di nuclei familiari con almeno 4 figli è riconosciuta un'ulteriore detrazione di € 1.200.

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

In base a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. d) del TUIR è possibile usufruire delle detrazioni per altri familiari che vengono individuati dall'art. 433 del codice civile (*coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, nonni, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle*) purché ricorrano le seguenti condizioni:

- non aver conseguito un reddito annuo superiore al limite di € 2.840,51;
- convivenza con il dichiarante o ricevimento di assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione che deve essere rapportata a mesi in caso di variazione in corso d'anno viene determinata con la seguente formula:

$$\text{€ 750} \times \frac{\text{€ 80.000} - \text{Reddito complessivo}}{\text{€ 80.000}}$$

BONUS FISCALE DI 80 EURO (IN VIGORE FINO AL 30/6/2020)

Dal 2014 è stato introdotto un bonus fiscale di € 960 annui (€ 80 mensili) a favore dei lavori dipendenti con reddito fiscale lordo complessivo compreso, per il 2019, tra € 8.124 e € 26.600. Per la fascia di reddito tra € 24.600 e € 26.600 tale bonus viene riconosciuto in modo decrescente fino ad arrivare a zero con la seguente formula:

$$\text{€ 960} \times \frac{\text{€ 26.600} - \text{Imponibile IRPEF}}{\text{€ 2.000}}$$

Il bonus è rapportato al periodo di lavoro dell'anno per cui, in caso di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato di durata inferiore all'anno, il bonus viene ridotto proporzionalmente.

Lo stesso non è assoggettato ad IRPEF in quanto non concorre alla formazione del reddito.

Il reddito utile ai fini della determinazione del diritto alla percezione del bonus è rappresentato da tutti i redditi conseguiti e non solo da quello di lavoro dipendente. Per cui in presenza di altri redditi (es. canone di affitto) che determinano il superamento della soglia massimo oltre la quale il bonus si azzerava, il contribuente deve farsi carico di informare il suo datore di lavoro degli ulteriori redditi percepiti affinché possa verificare il reale diritto a tale bonus ed evitarne la restituzione successivamente.

La normativa disciplinante il bonus fiscale è, comunque, stata rivista e le nuove modalità di funzionamento sono diventate operative dalla seconda metà del 2020.

BONUS FISCALE PER REDDITI FINO A 40.000 EURO (IN VIGORE DAL 1/7/2020)

In base a quanto previsto dalle norme entrate in vigore dal 1° luglio 2020 il Bonus 80 euro sarà sostituito da una misura il cui importo darà luogo ad una riduzione di imposta più elevata, oltre ad applicarsi ad una platea di lavoratori più ampia, ossia a tutti coloro il cui reddito complessivo sia inferiore a 40.000 Euro (in luogo del limite di 26.600 Euro dell'ex bonus 80 Euro).

Attenzione: Il limite di reddito di 40.000 Euro si riferisce al reddito complessivo conseguito dal lavoratore nell'anno precedente (al netto del reddito della prima casa e dei premi di risultato).

Ad esempio, per calcolare il bonus da erogare nell'anno 2021 bisognerà guardare ai redditi conseguiti nell'anno 2020.

In pratica il bonus sarà pari a:

- 100 euro netti mensili per chi ha un reddito annuo da 8.173 euro fino a 26.600 euro lordi (fascia di reddito che percepiva in tutto od in parte il vecchio bonus 80 Euro);
- 100 euro per redditi da 26.601 euro a 28.000 (fascia di reddito finora esclusa dal bonus 80 Euro);
- importo progressivamente decrescente per redditi superiori e fino a 40.000 Euro, calcolato come segue:

Da 28.001 a 35.000 €	$960 + \frac{240 \times (35.000 - \text{Reddito Complessivo})}{7.000}$
Da 35.001 a 40.000 €	$960 \times \frac{40.000 - \text{Reddito Complessivo}}{5.000}$
Oltre 40.000 €	0

Di seguito una pratica tabella per capire meglio l'entità dell'aumento in busta paga a partire da luglio 2020:

SOGLIA REDDITO	BONUS ANNUALE (EURO)	BONUS MENSILE (EURO)
Da 8.173 a 26.600	1.200,00	100,00
Da 26.601 a 28.000	1.200,00	100,00
30.000	1.131,42	94,28
35.000	960,00	80,00
36.000	768,00	64,00
39.000	192,00	16,00
40.000	0,00	0,00

DOVE VENGONO RIPORTATI IN BUSTA PAGA I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, L'IRPEF, LE ADDIZIONALI E LE DETRAZIONI

L'esposizione in busta paga dei dati relativi all'IRPEF, alle Addizionali e alle Detrazioni, è influenzata dalla veste grafica utilizzata e dal livello di trasparenza adottato nella rappresentazione delle varie voci (nel rispetto dei requisiti minimi previsti per la compilazione).

In ogni caso nel corpo della busta paga sono riportati la base imponibile e l'importo calcolato di tali voci, per il mese di riferimento.

Nella parte bassa della busta paga o nel foglio allegato con i dati statistici, vengono previste apposite righe o specifiche sezioni per ogni istituto con l'indicazione dell'imponibile del mese e del contributo/importo calcolato, del progressivo annuo dell'imponibile e del progressivo annuo dei contributi/importi trattenuti o riconosciuti.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Il trattamento di fine rapporto è una retribuzione indiretta, disciplinata dall'art. 2120 del codice civile.

Lo stesso stabilisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, esso viene calcolato su tutte le somme (compreso l'equivalente delle prestazioni in natura) corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Come indicato dalla parola stessa, il TFR viene accantonato presso l'INPS (per la parte maturata dal 1/1/2007 in poi) o presso il datore di lavoro (per il TFR maturato fino al 31/12/2006 e anche dopo per le Aziende fino a 50 dipendenti) fino alla conclusione del rapporto.

La medesima legge disciplina la possibilità, per il lavoratore, di ottenere delle anticipazioni sulle somme maturate, dopo almeno 8 anni di durata del rapporto di lavoro.

Attraverso la contrattazione è ammessa la possibilità di ampliare le casistiche e le percentuali previste dalla legge, nonché di derogare al limite minimo di 8 anni di anzianità di servizio, con la possibilità di richiedere anticipazioni anche con un'anzianità inferiore.

Il T.F.R. si calcola dividendo la retribuzione sopra indicata per 13,5, corrispondente al 7,41% della retribuzione. Da tale percentuale va detratto un contributo pari allo 0,5% destinato all'INPS, per cui di fatto l'accantonamento effettivo per il dipendente è del 6,91%.

Al 31 dicembre di ogni anno, l'importo accantonato (con esclusione della quota maturata nell'anno) viene rivalutato dell'1,5% fisso + il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (tasso d'inflazione).

Il T.F.R. viene comunque rivalutato anche in corso d'anno in caso di liquidazione (ad esempio se un lavoratore cessasse il rapporto di lavoro il 1° giugno, allora verrebbe applicata la rivalutazione dal 31 dicembre precedente al 31 maggio dell'anno, ovviamente in quota proporzionale alla parte di anno a cui si riferisce la durata del rapporto)

Il d.lgs. 124/93 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.421" entrato in vigore il 28/04/1993, al comma 3 dell'art. 8 "Finanziamento" ha disposto l'integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore dello stesso (ovviamente solo in caso di adesione del lavoratore ad un Fondo pensione).

Al comma 2 del medesimo articolo recita "Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione.

Il D.Lgs. 252/05 e il Decreto Ministeriale 30/01/07 hanno rivisto il rapporto tra TFR e fondi pensione stabilendo che entro 6 mesi dalla loro assunzione i lavoratori dipendenti debbano comunicare al proprio datore di lavoro le proprie scelte sulla destinazione del TFR.

Le ipotesi che previste sono:

- scelta esplicita di conferire il TFR ad una forma di previdenza complementare, nel nostro caso al fondo pensione di categoria previsto dalla contrattazione;
- nessuna manifestazione di volontà. In tal caso, il TFR di tale lavoratore (individuato "silente") viene trasferito al fondo di categoria previsto dagli accordi collettivi, in una linea cosiddetta garantita (in quanto deve obbligatoriamente prevedere almeno la garanzia di restituzione del capitale, ossia del totale dei contributi conferiti);
- scelta esplicita di mantenere il TFR senza quindi versarlo ad un fondo pensione, in tutto od in parte. In questo caso si aprono 2 ipotesi; la prima per le aziende con almeno 50 dipendenti e la seconda per quelle che ne hanno fino a 50.

Come già accennato poc'anzi, nel primo caso è stato costituito un fondo con patrimonio autonomo e separato presso la Tesoreria dell'INPS, dove i datori di lavoro sono obbligati a versare il TFR a partire dalla data in cui viene fatta la scelta. Nel secondo caso (aziende fino a 50 dipendenti) il TFR maturato viene trattenuto dal datore fino alla conclusione del rapporto di lavoro.

In base alla normativa vigente e al continuo ricambio generazionale, per quanto riguarda i dipendenti del credito cooperativo, sta diventando totalitaria l'ipotesi del conferimento del 100% del TFR alla previdenza complementare. Questo determina che, per tali somme, non venga più applicata la disciplina specifica del TFR prevista dall'art. 2120 del codice civile, ma quella specifica della previdenza complementare, cui si rinvia, per quanto riguarda le anticipazioni e le modalità di riscatto.

Nella busta paga i dati relativi al TFR sono riportati nel corpo della stessa per quanto riguarda la quota maturata nel mese oggetto di misurazione, mentre nelle ultime righe della busta paga vengono riportate: la quota del mese, il totale progressivo maturato con l'indicazione della quota trasferita alla previdenza complementare.

Calcolo busta paga

Esempio: contribuente con **reddito previdenziale annuo di € 43.000** con coniuge e 2 figli a carico (di 10 e 6 anni).

Contributi previdenziali INPS	$43.000 \times 9,19\% = 3.951,70$
Fondo sostegno al reddito	$43.000 \times 0,12\% = 51,60$
Fondo pensione complementare	$43.000 \times 2,00\% = 860,00$
Cassa assistenza (0,13%) + LTC (0,05%) (l'esempio si riferisce alla Cassa Mutua Nazionale)	$43.000 \times 0,18\% = 77,40$
Totale oneri deducibili	$3.951,70+51,60+860,00+77,40=4.940,70$
Imponibile fiscale	$43.000 - 4.940,70 = 38.059,30$
Irpef lorda	$6.960 + (10.059,30 \times 38\%) = 10.782,53$
Addiz. regionale (aliquota unica 1,23%)	$38.059,30 \times 1,23\% = 468,13$
Addiz. comunale (aliquota unica 0,80%)	$38.059,30 \times 0,80\% = 304,47$
Detrazioni lavoro dipendente	$978 \times (55.000 - 38.059,30) / 27.000 = 613,63$
Detrazioni coniuge a carico	redd. compreso tra 35.201 e 40.000 = 690
Detrazione figli a carico	$1.900 \times (110.000 - 38.059,30) / 110.000 = 1.242,61$
Irpef netta	$10.782,53 - (613,63 + 690 + 1.242,61) = 8.236,29$
Imposte totali	$8.236,29 + 468,13 + 304,47 = € 9.008,89$



CONTRIBUTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: FONDI PENSIONE

L'importo si riferisce a quanto versato dal lavoratore per la propria Previdenza Complementare.

Per il personale delle banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane (BCC/CRA), in forza dell'accordo collettivo nazionale del 18 febbraio 1987, sottoscritto da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL rappresentate dal SINADI e da FLB/FABI, è stato costituito il Fondo Pensione Nazionale.

Per il personale Dipendente delle Casse Rurali del Trentino, è costituito il "Fondo Pensione per il Personale della Casse Rurali del Trentino, di seguito denominato "Fondo", in attuazione dell'Accordo collettivo provinciale, stipulato in data 28 ottobre 1985, tra la Federazione dei Consorzi Cooperativi.

COME FUNZIONANO I FONDI

Il Fondo ha lo scopo di garantire agli aderenti ed ai loro aventi causa trattamenti previdenziali e assicurativi integrativi o aggiuntivi della Assicurazione Generale Obbligatoria nonché altri trattamenti previdenziali ad esso demandati da leggi, contratti o accordi collettivi.

I Fondi sono a Capitalizzazione individuale il cui flusso contributivo è costituito da contributi del lavoratore, del datore di lavoro e TFR, confluisce in conti individuali intestati ai singoli lavoratori; le risorse del conto si rivalutano nel tempo in base al rendimento conseguito dalla gestione (generalmente finanziaria o assicurativa); l'importo delle prestazioni finali (generalmente in capitale o in rendita) dipende dagli accantonamenti e dal rendimento delle risorse.

LA CONTRIBUZIONE

Contribuzione minima			
Tipologia di lavoratore	Lavoratore	Datore di lavoro ***	TFR
Vecchio iscritto	2%*	4,40%*	0%**
Nuovo iscritto non di prima occupazione	2%*	4,40%*	50%**
Nuovo iscritto di prima occupazione	2%*	4,40%*	intero importo della quota maturata nell'anno

* della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
** il lavoratore può scegliere di versare anche il 100% del TFR
*** per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2001, a partire dal 1° gennaio 2013 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura del 5,20%, a condizione che non percepiscano l'assegno ex premio di rendimento

L'aderente può scegliere di integrare la precedente contribuzione minima versando al Fondo contributi volontari liberamente, sia in maniera periodica che una tantum.

Gli importi versati al Fondo sono esenti dalla tassazione fino alla misura massima annua di € 5.164,57.

Si possono versare, complessivamente, anche cifre superiori sapendo che oltre il tetto di esenzione non si otterrà un ulteriore beneficio fiscale sui versamenti effettuati (Fanno eccezione i lavoratori che hanno i primi contributi INPS dopo il 31/12/2006 che, a determinate condizioni, possono raggiungere un limite annuo di Euro 7.746,86, ma solo nel periodo dopo 5 anni di adesione ad un fondo pensione e fino al 25° anno).



CONTRIBUTO ALLA CASSA MUTUA E ALLA L.T.C. (LONG TERM CARE, OSSIA COPERTURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA)

In attuazione degli accordi collettivi nazionali, le parti stipulanti, associandosi, costituiscono Casse Mutue Nazionali per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo, esse sono:

- Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo.
- Fondo Cassa Mutua delle Casse Rurale Trentine.
- Cassa Mutua Toscana Banche di Credito Cooperativo.

Scopo delle Casse è fornire, con esclusione di ogni finalità di lucro, assistenza per esigenze sanitarie dei Destinatari e loro famigliari aventi diritto, ad integrazione e/o sostituzione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Le Casse possono, altresì, svolgere qualsiasi attività strumentale, sussidiaria e complementare che sia necessaria al raggiungimento delle finalità di cui al comma che precede.

All'interno della Cassa Mutua Nazionale sono previste per alcune regioni prestazioni aggiuntive derivanti dalla contrattazione integrativa.

La Long Term Care è un'assicurazione che copre le spese derivanti dall'impossibilità di svolgere autonomamente le normali funzioni della vita quotidiana (azioni semplici come muoversi, lavarsi, vestirsi e alimentarsi), con conseguente menomazione dell'autosufficienza, non necessariamente dovuta a malattia o infortunio, ma anche a senescenza (ricordiamo infatti a tale proposito che l'adesione alle Casse può continuare anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro).

LA CONTRIBUZIONE

Nelle tabelle che seguono sono indicati i contributi da versare per l'assistenza sanitaria integrativa nelle diverse Casse Mutue, più sopra indicate.

Nota: Alcune Federazioni regionali prevedono, sulla base della contrattazione di secondo livello, delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle della Cassa Mutua Nazionale, con conseguente contribuzione aggiuntiva.

CASSA MUTUA NAZIONALE

<i>Dirigenti</i>	A carico azienda	A carico dipendente
Contributo in misura fissa	€ 553,00	=
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR	0,05%	0,05%
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care	0,15%	0,05%

<i>Quadri direttivi ed Aree Professionali</i>	A carico azienda	A carico dipendente
Contributo in misura fissa	€ 553,00	=
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR	0,17%	0,13%
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care	0,15%	0,05%

<i>Coniugi e famigliari</i>	A carico del dipendente
Coniuge/Convivente non fiscalmente a carico	€ 300,00
Familiare non fiscalmente a carico	€ 360,00

CASSA MUTUA TOSCANA

<i>Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali</i>	A carico azienda	A carico dipendente
Contributo in misura fissa	€ 1.020,00	€ 192,00
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR	0,17%	0,50% Franchigia € 250
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care	0,15%	0,05%

<i>Coniugi e famigliari</i>	A carico del dipendente
Coniuge/Convivente non fiscalmente a carico	€ 564,00
Familiare non fiscalmente a carico	€ 564,00
Familiare fiscalmente a carico: età 30-35 anni	€ 282,00
Familiare fiscalmente a carico: età maggiore 35 anni	€ 564,00

CASSA MUTUA TRENTINA

<i>Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali</i>	A carico azienda	A carico dipendente
Contributo in misura fissa	€ 552,81	
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR	0,27%	0,23%
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care	0,15%	0,05%



ALLEGATO 1: EX PREMIO RENDIMENTO

Tabella ex-premio di rendimento della vecchia Federazione del Veneto - Importi mensili per 13 mensilità

Scatti di anzianità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QD 4° livello - ex funzionario	1.249,33	1.256,74	1.264,14	1.271,56	1.278,97	1.286,38	1.293,78	1.301,19	1.308,61	1.316,02	-	-	-	-
QD 4° livello	728,53	735,93	743,34	750,75	758,17	765,57	772,98	780,39	787,80	795,20	-	-	-	-
QD 3° livello	824,50	831,91	839,32	846,73	854,13	861,55	868,96	876,37	883,77	891,18	-	-	-	-
QD 2° livello	389,71	404,24	418,77	433,29	447,83	462,35	476,88	491,41	505,93	520,47	534,99	549,52	564,05	568,05
QD 1° livello	351,75	366,27	380,80	395,33	409,86	424,39	438,91	453,44	467,97	482,50	497,03	511,55	526,08	530,07
3° Area 4° Livello	315,99	330,52	345,05	359,57	374,10	388,63	403,16	417,68	432,21	446,74	461,27	475,80	490,32	494,31
3° Area 3° Livello	280,51	295,04	309,56	324,09	338,62	353,15	367,68	382,20	396,73	411,26	425,79	440,32	454,84	458,83
3° Area 2° Livello	255,13	269,66	284,18	298,72	313,24	327,77	342,30	356,82	371,36	385,88	400,41	414,94	429,47	433,46
3° Area 1° Livello	229,24	243,76	258,30	272,82	287,36	301,88	316,40	330,94	345,46	360,00	374,52	389,04	403,58	407,57
2° Area 2° Livello	204,41	217,00	229,58	242,16	254,75	267,33	279,92	292,51	305,08	317,67	330,26	342,85	355,42	358,81
2° Area 1° Livello	182,75	193,08	203,41	213,74	224,08	234,40	244,73	255,06	265,39	275,72	286,05	296,38	306,71	309,56
1° Area	156,72	164,49	172,26	180,01	187,78	195,54	203,31	211,08	218,83	226,60	234,37	242,13	249,90	252,97

Tabella ex-premio di rendimento delle vecchie Federazioni di Puglia-Basilicata, prov. di Trento - Importi mensili per 13 mensilità

Scatti di anzianità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1° Area	160,75	168,65	176,55	184,46	192,36	200,26	208,16	216,06	223,96	231,87	239,77	247,67	255,57	258,69
2° Area 1° Livello	187,29	197,81	208,33	218,84	229,36	239,88	250,40	260,91	271,43	281,95	292,46	302,98	313,50	316,38
2° Area 2° Livello	209,40	222,21	235,02	247,84	260,65	273,46	286,27	299,09	311,90	324,71	337,52	350,33	363,15	366,57
3° Area 1° Livello	234,74	249,53	264,32	279,11	293,90	308,69	323,48	338,27	353,06	367,86	382,66	397,45	412,24	416,29
3° Area 2° Livello	261,14	275,93	290,72	305,51	320,31	335,10	349,89	364,68	379,47	394,26	409,05	423,84	438,64	442,69
3° Area 3° Livello	287,03	301,82	316,61	331,41	346,20	360,99	375,78	390,57	405,36	420,15	434,95	449,74	464,53	468,57
3° Area 4° Livello	323,25	338,04	352,83	367,62	382,41	397,20	411,99	426,78	441,57	456,36	471,16	485,95	500,74	504,79
QD 1° livello	359,74	374,53	389,32	404,11	418,90	433,69	448,48	463,28	478,07	492,86	507,65	522,45	537,24	541,28
QD 2° livello	398,44	413,23	428,03	442,82	457,61	472,40	487,19	501,98	516,77	531,56	546,36	561,15	575,94	579,99
QD 3° livello	824,50	831,91	839,32	846,73	854,13	861,55	868,96	876,37	883,77	891,18	-	-	-	-
QD 4° livello	728,53	735,93	743,34	750,75	758,17	765,57	772,98	780,39	787,80	795,20	-	-	-	-
QD 4° livello - ex funzionario	1.249,33	1.256,74	1.264,14	1.271,56	1.278,97	1.286,38	1.293,78	1.301,19	1.308,61	1.316,02	-	-	-	-

Tabella ex-premio di rendimento delle vecchie Federazioni di Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta, Lombardia - Importi mensili per 13 mensilità

Scatti di anzianità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QD 4° livello - ex funzionario	1.249,33	1.256,74	1.264,14	1.271,56	1.278,97	1.286,38	1.293,78	1.301,19	1.308,61	1.316,02	-	-	-	-
QD 4° livello	728,53	735,93	743,34	750,75	758,17	765,57	772,98	780,39	787,80	795,20	-	-	-	-
QD 3° livello	824,50	831,91	839,32	846,73	854,13	861,55	868,96	876,37	883,77	891,18	-	-	-	-
QD 2° livello	363,13	375,67	388,20	400,73	413,26	425,79	438,32	450,86	463,40	475,93	488,46	500,99	513,52	517,11
QD 1° livello	330,76	343,29	355,82	368,35	380,89	393,42	405,95	418,48	431,02	443,55	456,09	468,62	481,15	484,73
3° Area 4° Livello	300,58	313,11	325,64	338,17	350,71	363,25	375,78	388,31	400,84	413,37	425,90	438,44	450,97	454,55
3° Area 3° Livello	270,64	283,17	295,70	308,23	320,77	333,30	345,84	358,37	370,90	383,43	395,97	408,50	421,03	424,61
3° Area 2° Livello	249,15	261,68	274,21	286,74	299,29	311,82	324,35	336,88	349,41	361,94	374,48	387,01	399,54	403,12
3° Area 1° Livello	227,15	239,68	252,22	264,75	277,28	289,82	302,35	314,88	327,41	339,94	352,47	365,00	377,54	381,12
2° Area 2° Livello	206,19	217,05	227,92	238,78	249,64	260,50	271,36	282,21	293,08	303,94	314,80	325,66	336,52	339,56
2° Area 1° Livello	187,85	196,78	205,69	214,60	223,52	232,43	241,36	250,27	259,19	268,10	277,02	285,94	294,86	297,42
1° Area	165,74	172,46	179,18	185,90	192,62	199,35	206,07	212,79	219,51	226,25	232,97	239,69	246,41	249,17

Tabella ex-premio di rendimento della vecchia Federazione del Friuli Venezia Giulia - Importi mensili per 13 mensilità

Scatti di anzianità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QD 4° livello - ex funzionario	1.249,33	1.256,74	1.264,14	1.271,56	1.278,97	1.286,38	1.293,78	1.301,19	1.308,61	1.316,02	-	-	-	-
QD 4° livello	728,53	735,93	743,34	750,75	758,17	765,57	772,98	780,39	787,80	795,20	-	-	-	-
QD 3° livello	824,50	831,91	839,32	846,73	854,13	861,55	868,96	876,37	883,77	891,18	-	-	-	-
QD 2° livello	382,09	395,93	409,79	423,63	437,49	451,33	465,19	479,03	492,89	506,74	520,59	534,44	548,29	552,14
QD 1° livello	346,02	359,86	373,72	387,56	401,42	415,26	429,12	442,96	456,82	470,67	484,52	498,37	512,22	516,07
3ª Area 4° Livello	312,15	326,01	339,85	353,71	367,55	381,41	395,25	409,11	422,95	436,81	450,66	464,51	478,36	482,21
3ª Area 3° Livello	278,55	292,41	306,25	320,11	333,95	347,81	361,65	375,51	389,36	403,21	417,06	430,91	444,76	448,62
3ª Area 2° Livello	254,50	268,35	282,20	296,05	309,90	323,75	337,59	351,45	365,29	379,15	392,99	406,85	420,70	424,56
3ª Area 1° Livello	229,93	243,77	257,63	271,47	285,33	299,18	313,03	326,88	340,73	354,58	368,43	382,28	396,13	399,98
2ª Area 2° Livello	206,41	218,41	230,41	242,42	254,41	266,41	278,41	290,41	302,40	314,41	326,41	338,41	350,40	353,68
2ª Area 1° Livello	185,88	195,73	205,58	215,43	225,28	235,13	244,99	254,84	264,69	274,54	284,38	294,23	304,08	306,83
1ª Area	161,18	168,60	176,01	183,41	190,82	198,23	205,65	213,06	220,47	227,88	235,28	242,69	250,11	253,08

Tabella ex-premio di rendimento delle vecchie Federazioni di Sicilia, Calabria e Lazio-Umbria-Sardegna - Importi mensili per 13 mensilità

Scatti di anzianità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QD 4° livello - ex funzionario	1.249,33	1.256,74	1.264,14	1.271,56	1.278,97	1.286,38	1.293,78	1.301,19	1.308,61	1.316,02	-	-	-	-
QD 4° livello	728,53	735,93	743,34	750,75	758,17	765,57	772,98	780,39	787,80	795,20	-	-	-	-
QD 3° livello	824,50	831,91	839,32	846,73	854,13	861,55	868,96	876,37	883,77	891,18	-	-	-	-
QD 2° livello	301,00	316,36	331,72	347,08	362,43	377,79	393,14	408,50	423,86	439,21	454,57	469,93	485,28	489,45
QD 1° livello	246,51	261,87	277,22	292,58	307,93	323,29	338,65	354,01	369,36	384,71	400,07	415,43	430,79	434,95
3ª Area 4° Livello	417,14	432,50	447,86	463,22	478,57	493,93	509,28	524,64	540,00	555,36	570,71	586,06	601,42	605,58
3ª Area 3° Livello	376,86	392,22	407,57	422,93	438,29	453,64	469,00	484,35	499,71	515,07	530,43	545,78	561,13	565,30
3ª Area 2° Livello	338,78	354,14	369,50	384,86	400,22	415,56	430,92	446,28	461,64	477,00	492,36	507,70	523,06	527,22
3ª Area 1° Livello	274,01	289,37	304,73	320,09	335,43	350,79	366,15	381,51	396,87	412,23	427,57	442,93	458,29	462,45
2ª Area 2° Livello	220,07	233,38	246,68	259,98	273,28	286,58	299,88	313,18	326,48	339,77	353,07	366,37	379,67	383,20
2ª Area 1° Livello	197,03	207,95	218,87	229,78	240,70	251,62	262,54	273,46	284,36	295,28	306,20	317,12	328,03	331,00
1ª Area	169,39	177,59	185,78	193,98	202,17	210,36	218,57	226,76	234,96	243,15	251,35	259,54	267,75	270,95

Tabella ex-premio di rendimento delle vecchie Federazioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana - Importi mensili per 13 mensilità

Scatti di anzianità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QD 4° livello - ex funzionario	1.249,33	1.256,74	1.264,14	1.271,56	1.278,97	1.286,38	1.293,78	1.301,19	1.308,61	1.316,02	-	-	-	-
QD 4° livello	728,53	735,93	743,34	750,75	758,17	765,57	772,98	780,39	787,80	795,20	-	-	-	-
QD 3° livello	824,50	831,91	839,32	846,73	854,13	861,55	868,96	876,37	883,77	891,18	-	-	-	-
QD 2° livello	385,97	400,38	414,80	429,22	443,63	458,04	472,46	486,88	501,29	515,71	530,12	544,54	558,95	562,93
QD 1° livello	348,32	362,73	377,15	391,57	405,98	420,39	434,81	449,23	463,64	478,06	492,47	506,89	521,30	525,28
3ª Area 4° Livello	312,88	327,30	341,71	356,12	370,54	384,96	399,37	413,78	428,20	442,62	457,03	471,44	485,86	489,83
3ª Area 3° Livello	277,72	292,13	306,54	320,96	335,38	349,79	364,20	378,62	393,04	407,45	421,86	436,28	450,69	454,66
3ª Area 2° Livello	252,56	266,97	281,38	295,80	310,22	324,63	339,04	353,46	367,88	382,29	396,70	411,12	425,54	429,51
3ª Area 1° Livello	226,89	241,30	255,72	270,13	284,54	298,96	313,38	327,79	342,20	356,62	371,04	385,45	399,86	403,83
2ª Area 2° Livello	202,27	214,76	227,25	239,73	252,22	264,71	277,20	289,68	302,17	314,66	327,14	339,63	352,12	355,49
2ª Area 1° Livello	180,81	191,06	201,31	211,56	221,81	232,06	242,31	252,56	262,81	273,06	283,31	293,56	303,81	306,63
1ª Area	155,00	162,71	170,41	178,11	185,82	193,53	201,23	208,94	216,64	224,34	232,06	239,76	247,46	250,52

Tabella ex-premio di rendimento della vecchia Federazione della Campania - Importi mensili per 13 mensilità

Scatti di anzianità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QD 4° livello - ex funzionario	1.249,33	1.256,74	1.264,14	1.271,56	1.278,97	1.286,38	1.293,78	1.301,19	1.308,61	1.316,02	-	-	-	-
QD 4° livello	728,53	735,93	743,34	750,75	758,17	765,57	772,98	780,39	787,80	795,20	-	-	-	-
QD 3° livello	824,50	831,91	839,32	846,73	854,13	861,55	868,96	876,37	883,77	891,18	-	-	-	-
QD 2° livello	459,12	474,48	489,84	505,20	520,56	535,92	551,26	566,62	581,98	597,34	612,70	628,05	643,40	647,58
QD 1° livello	418,85	434,19	449,55	464,91	480,27	495,63	510,99	526,33	541,69	557,05	572,41	587,77	603,13	607,29
3ª Area 4° Livello	380,77	396,12	411,48	426,84	442,20	457,56	472,91	488,26	503,62	518,98	534,34	549,69	565,05	569,21
3ª Area 3° Livello	342,99	358,35	373,71	389,05	404,41	419,77	435,13	450,49	465,85	481,19	496,55	511,91	527,27	531,43
3ª Area 2° Livello	315,99	331,35	346,71	362,07	377,42	392,78	408,13	423,49	438,85	454,21	469,56	484,92	500,27	504,44
3ª Area 1° Livello	288,49	303,85	319,21	334,57	349,91	365,27	380,63	395,99	411,35	426,70	442,05	457,41	472,77	476,93
2ª Area 2° Livello	262,06	275,36	288,66	301,96	315,26	328,56	341,86	355,16	368,45	381,75	395,06	408,36	421,66	425,19
2ª Area 1° Livello	239,02	249,94	260,85	271,76	282,68	293,60	304,52	315,44	326,35	337,27	348,19	359,10	370,01	372,98
1ª Area	211,38	219,57	227,76	235,96	244,15	252,35	260,55	268,75	276,94	285,14	293,33	301,53	309,73	312,93

Tabella ex-premio di rendimento delle vecchie Federazioni di Abruzzo-Molise, prov. di Bolzano - Importi mensili per 13 mensilità

Scatti di anzianità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QD 4° livello - ex funzionario	1.249,33	1.256,74	1.264,14	1.271,56	1.278,97	1.286,38	1.293,78	1.301,19	1.308,61	1.316,02	-	-	-	-
QD 4° livello	728,53	735,93	743,34	750,75	758,17	765,57	772,98	780,39	787,80	795,20	-	-	-	-
QD 3° livello	824,50	831,91	839,32	846,73	854,13	861,55	868,96	876,37	883,77	891,18	-	-	-	-
QD 2° livello	404,68	419,66	434,64	449,62	464,60	479,58	494,56	509,54	524,52	539,50	554,48	569,46	584,44	588,52
QD 1° livello	365,45	380,43	395,41	410,39	425,37	440,35	455,33	470,31	485,28	500,26	515,24	530,22	545,20	549,29
3ª Area 4° Livello	328,42	343,40	358,38	373,36	388,34	403,32	418,30	433,28	448,26	463,24	478,22	493,20	508,18	512,27
3ª Area 3° Livello	291,69	306,67	321,65	336,63	351,61	366,58	381,56	396,54	411,52	426,50	441,48	456,46	471,44	475,53
3ª Area 2° Livello	265,43	280,41	295,39	310,37	325,35	340,33	355,31	370,29	385,27	400,25	415,23	430,21	445,19	449,28
3ª Area 1° Livello	238,65	253,63	268,61	283,59	298,57	313,55	328,53	343,51	358,49	373,47	388,45	403,43	418,41	422,51
2ª Area 2° Livello	212,96	225,93	238,90	251,88	264,85	277,83	290,81	303,78	316,76	329,73	342,70	355,68	368,66	372,12
2ª Area 1° Livello	190,54	201,19	211,84	222,50	233,15	243,80	254,44	265,09	275,74	286,39	297,04	307,69	318,34	321,26
1ª Area	163,63	171,63	179,64	187,63	195,63	203,63	211,63	219,63	227,63	235,63	243,63	251,63	259,63	262,78

Come di consueto, per ogni dubbio o necessità i rappresentanti sindacali della FABI sono a Vostra disposizione!

Roma, luglio 2020

FABI - FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

DIPARTIMENTO WELFARE

COORDINAMENTO BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

welfare@fabi.it



Hanno contribuito a questa pubblicazione

Vincenzo Saporito, Paolo Cerrone, Sabrina Dapor, Giammatteo Donati, Domenico Mazzucchi, Mario Napolitani, Flavio Saltari e Giorgio Urbinati

Eventuali domande, quesiti o chiarimenti potranno essere indirizzati a
welfare@fabi.it

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO DAGLI AUTORI PER IL SUPPORTO LOGISTICO FORNITO DALLE STRUTTURE FABI DI ASCOLI/FERMO/MACERATA, PAVIA, RIMINI, SIENA E TRENTO



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI

